SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 luglio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 174/L

LEGGE 30 luglio 2010, n. **122.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. *(10G0146)*

Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica». *(10A09387)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 175

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

ACCORDO 8 luglio 2010.

Accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009 n. 88, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle «Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori». *(10A09049)*

INTESA 8 luglio 2010.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi. *(10A09050)*

INTESA 8 luglio 2010.

Intesa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Stato-Regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003, sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) - biennio economico 2008-2009. *(10A09051)*

INTESA 8 luglio 2010.

Intesa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Stato-Regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003, sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - biennio economico 2008-2009. *(10A09052)*

INTESA 8 luglio 2010.

Intesa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Stato - Regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003, sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - biennio economico 2008-2009. *(10A09053)*

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2010.

Piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006.

IL PRESIDENTE DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1 e 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Vista la deliberazione n. 64, con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica in data 29 luglio 2010 ha approvato il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006, con riferimento alla quota relativa all'anno 2010;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli Uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione.

Roma, 29 luglio 2010

Il Presidente: SCHIFANI

Il Segretario generale: MALASCHINI

D.P.S. n. 565

ALLEGATO

XVI LEGISLATURA

Deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 64/2010

Oggetto: Approvazione del nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006.

Seduta del 29 luglio 2010.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», e successive modificazioni;

Visti gli articoli 9, comma 2, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante la «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Viste le deliberazioni del Consiglio di Presidenza n. 10 del 27 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006, n. 22 del 6 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, n. 6 del 10 luglio 2008, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008, n. 22 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 16 dicembre 2008 e n. 40 del 29 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 Luglio 2009;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze in data 9 giugno 2010, con la quale si comunica che, per effetto di intervenute riduzioni di legge dei connessi stanziamenti, l'importo della rata relativa all'anno 2010, per i rimborsi riferiti alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica della XV legislatura, ammonta a complessivi euro 46.718.931,88, al netto della quota dell'1% destinata al Fondo di Garanzia;

Dovendosi procedere, alla luce della predetta nota del 9 giugno 2010, alla formulazione di un nuovo piano di ripartizione dei rimborsi spettanti per il 2010, e tenuto conto dei risultati delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006, sulla base dei quali gli Uffici elettorali regionali e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero hanno proceduto alla proclamazione dei candidati eletti;

Delibera:

Art. 1

1. È approvato il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006, secondo il prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

2. Il nuovo piano di ripartizione sostituisce quello adottato con la deliberazione n. 40 del 29 luglio 2009 di cui in premessa.

Art. 2

1. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente deliberazione, restano ferme le disposizioni della deliberazione n. 40 del 29 luglio 2009 di cui in premessa.

Art. 3

1. Il Presidente del Senato della Repubblica dispone l'esecuzione della presente deliberazione anche se non sono ancora scaduti i termini previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 15 del 21 luglio 1994.

2. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1189 e 2033 del codice civile.

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XV LEGISLATURA (elezioni del 9/10 aprile 2006)

Numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati della XV Legislatura:	**49.723.416**
Popolazione di riferimento per calcolare la quota di Fondo spettante a ciascuna Regione:	**56.995.744**
Popolazione di riferimento per calcolare la quota di Fondo spettante a ciascuna Ripartizione della Circoscrizione estero:	**3.520.809**

Fondi trasferiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010

- Ammontare iniziale del Fondo da suddividere tra le regioni	46.482.977,68
- Quota trattenuta come "Fondo di garanzia", ex art. 39-quater decies legge n. 51/2006 (pari all'1% del Fondo)	464.829,78
Ammontare netto della rata per le regioni (fondo 1), come da comunicazione del Ministero dell'Econ. e Finanze del 9 giugno 2010	**46.018.147,90**
- Ammontare iniziale del Fondo da suddividere tra le ripartizioni della circoscrizione estero	707.862,60
- Quota trattenuta come "Fondo di garanzia", ex art. 39-quater decies legge n. 51/2006 (pari all'1% del Fondo)	7.078,63
Ammontare netto della rata per la circoscrizione estero (fondo 2), come da comunicazione del Ministero dell'Econ. e Finanze del 9 giugno 2010	**700.783,98**

REGIONE PIEMONTE

Popolazione	4.214.677
Voti validi conseguiti nella Regione	2.685.608
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.498.464
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	134.280
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**3.402.914,25**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
DL. LA MARGHERITA	315.191	un eletto nella Regione	12,61539%	459.217,82	421.698,53	399.200,79	429.290,93
INSIEME CON L'UNIONE	118.974	un eletto nella Regione	4,76189%	173.339,29	159.177,01	150.684,87	162.042,89
DEMOCRATICI SINISTRA	453.524	un eletto nella Regione	18,15211%	660.762,21	606.776,22	574.404,54	617.700,83
RIFONDAZIONE COMUNISTA	216.804	un eletto nella Regione	8,67749%	315.872,79	290.065,16	274.590,10	295.287,59
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	88.244	un eletto nella Regione	3,53193%	128.567,19	118.062,90	111.764,22	120.188,55
ALLEANZA NAZIONALE	314.723	un eletto nella Regione	12,59666%	458.535,97	421.072,38	398.608,06	428.653,52
UDC	170.122	un eletto nella Regione	6,80906%	247.859,41	227.608,65	215.465,66	231.706,59
FORZA ITALIA	646.951	un eletto nella Regione	25,89395%	942.575,87	865.564,96	819.386,83	881.148,89
LEGA NORD	173.931	un eletto nella Regione	6,96152%	253.408,92	232.704,76	220.289,90	236.894,46
Totali	**2.498.464**			**3.640.139,47**	**3.342.730,56**	**3.164.394,96**	**3.402.914,25**

REGIONE VALLE D'AOSTA

Popolazione	119.548
Voti validi conseguiti nella Regione	73.708
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	67.633
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 15% dei voti validi nel Collegio	11.056
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**96.522,60**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
FI - ALLEANZA NAZIONALE	11.505	15% voti validi Collegio	17,01093%	17.564,02	16.129,00	15.268,51	16.419,39
VALLEE D'AOSTE	23.574	15% voti validi Collegio	34,85577%	35.989,07	33.048,67	31.285,52	33.643,69
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE	32.554	un eletto nella Regione	48,13331%	49.698,33	45.637,84	43.203,05	46.459,52
Totali	**67.633**			**103.251,42**	**94.815,51**	**89.757,08**	**96.522,60**

REGIONE LOMBARDIA

Popolazione	9.032.554
Voti validi conseguiti nella Regione	5.869.128
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	5.313.979
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	293.456
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**7.292.849,90**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
DL LA MARGHERITA	558.856	un eletto nella Regione	10,51671%	820.435,37	753.403,66	713.209,37	766.968,20
INSIEME CON L'UNIONE	279.552	un eletto nella Regione	5,26069%	410.399,72	376.869,00	356.762,93	383.654,28
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	150.224	un eletto nella Regione	2,82696%	220.538,18	202.519,63	191.715,15	206.165,87
RIFONDAZIONE COMUNISTA	407.939	un eletto nella Regione	7,67671%	598.879,85	549.949,78	520.609,81	559.851,27
DEMOCRATICI SINISTRA	726.105	un eletto nella Regione	13,66405%	1.065.967,30	978.875,00	926.651,74	996.499,00
FORZA ITALIA	1.623.745	un eletto nella Regione	30,55610%	2.383.758,65	2.188.999,36	2.072.215,64	2.228.410,87
UDC	343.269	un eletto nella Regione	6,45974%	503.940,24	462.767,01	438.078,26	471.098,83
LEGA NORD	652.047	un eletto nella Regione	12,27041%	957.245,56	879.036,10	832.139,28	894.862,57
ALLEANZA NAZIONALE	572.242	un eletto nella Regione	10,76862%	840.086,85	771.449,56	730.292,52	785.339,01
Totali	**5.313.979**			**7.801.251,72**	**7.163.869,10**	**6.781.674,70**	**7.292.849,90**

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Popolazione	940.016
Voti validi conseguiti nella Regione	573.710
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	507.731
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	28.686
- OVVERO almeno il 15% dei voti validi nel Collegio	
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**758.965,36**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
L'UNIONE SVP	198.156	un eletto nella Regione	39,02775%	316.856,42	290.968,43	275.445,18	296.207,12
S V P	47.914	un eletto nella Regione	9,43689%	76.615,69	70.355,99	66.602,48	71.622,70
S V P	69.581	un eletto nella Regione	13,70430%	111.261,77	102.171,39	96.720,52	104.010,92
CASA DELLE LIBERTA'	175.139	un eletto nella Regione	34,49445%	280.051,66	257.170,71	243.450,58	261.800,90
CANDIDATURA INDIVIDUALE (Schedereit Georg)	16.941	15% voti validi Collegio	3,33661%	27.089,08	24.875,84	23.548,70	25.323,71
Totali	**507.731**			**811.874,62**	**745.542,35**	**705.767,46**	**758.965,36**

REGIONE VENETO

Popolazione	4.527.694
Voti validi conseguiti nella Regione	2.931.275
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.551.226
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	146.564
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**3.655.642,99**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
RIFONDAZIONE COMUNISTA	144.503	un eletto nella Regione	5,66406%	221.492,35	203.395,84	192.544,62	207.057,85
INSIEME CON L'UNIONE	111.382	un eletto nella Regione	4,36582%	170.724,90	156.776,23	148.412,18	159.598,89
DEMOCRATICI SINISTRA	336.280	un eletto nella Regione	13,18111%	515.445,67	473.332,42	448.080,00	481.854,46
DL LA MARGHERITA	348.590	un eletto nella Regione	13,66363%	534.314,28	490.659,41	464.482,60	499.493,42
LEGA NORD	322.056	un eletto nella Regione	12,62358%	493.643,31	453.311,36	429.127,08	461.472,94
UDC	231.202	un eletto nella Regione	9,06239%	354.383,46	325.429,41	308.067,66	331.288,55
FORZA ITALIA	720.771	un eletto nella Regione	28,25195%	1.104.788,55	1.014.524,44	960.399,28	1.032.790,30
ALLEANZA NAZIONALE	336.442	un eletto nella Regione	13,18746%	515.693,99	473.560,44	448.295,86	482.086,59
Totali	**2.551.226**			**3.910.486,51**	**3.590.989,56**	**3.399.409,28**	**3.655.642,99**

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

Popolazione	1.183.764
Voti validi conseguiti nella Regione	754.628
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	650.922
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	37.731
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**955.766,57**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
ALLEANZA NAZIONALE	117.490	un eletto nella Regione	18,04978%	184.540,12	169.462,71	160.421,83	172.513,78
UDC	53.084	5% voti validi Regione	8,15520%	83.378,40	76.566,16	72.481,34	77.944,69
FORZA ITALIA	178.655	un eletto nella Regione	27,44645%	280.611,25	257.684,58	243.937,03	262.324,02
LEGA NORD	53.737	un eletto nella Regione	8,25552%	84.404,06	77.508,02	73.372,95	78.903,51
DL LA MARGHERITA	94.975	un eletto nella Regione	14,59084%	149.176,08	136.988,01	129.679,66	139.454,39
DEMOCRATICI SINISTRA	107.565	un eletto nella Regione	16,52502%	168.951,05	155.147,30	146.870,15	157.940,63
RIFONDAZIONE COMUNISTA	45.416	un eletto nella Regione	6,97718%	71.334,36	65.506,16	62.011,39	66.685,55
Totali	**650.922**			**1.022.395,32**	**938.862,96**	**888.774,36**	**955.766,57**

REGIONE LIGURIA

Popolazione	1.571.783
Voti validi conseguiti nella Regione	1.021.727
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	845.481
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	51.086
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**1.269.051,64**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
DEMOCRATICI SINISTRA	243.309	un eletto nella Regione	28,77758%	390.661,52	358.743,45	339.604,39	365.202,40
RIFONDAZIONE COMUNISTA	90.561	un eletto nella Regione	10,71118%	145.406,45	133.526,36	126.402,69	135.930,42
ALLEANZA NAZIONALE	115.512	un eletto nella Regione	13,66228%	185.468,25	170.315,01	161.228,65	173.381,42
FORZA ITALIA	245.308	un eletto nella Regione	29,01402%	393.871,15	361.690,85	342.394,54	368.202,86
DL LA MARGHERITA	89.094	un eletto nella Regione	10,53767%	143.051,01	131.363,37	124.355,09	133.728,48
UDC	61.697	5% voti validi Regione	7,29727%	99.061,87	90.968,25	86.115,07	92.606,08
Totali	**845.481**			**1.357.520,25**	**1.246.607,29**	**1.180.100,45**	**1.269.051,64**

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Popolazione	3.983.346
Voti validi conseguiti nella Regione	2.735.614
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.509.033
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	136.781
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**3.216.138,48**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
LEGA NORD	104.916	un eletto nella Regione	4,18153%	143.859,02	132.105,37	125.057,51	134.483,84
FORZA ITALIA	515.338	un eletto nella Regione	20,53931%	706.622,64	648.889,73	614.271,28	660.572,57
UDC	159.263	un eletto nella Regione	6,34758%	218.378,70	200.536,59	189.837,91	204.147,12
INSIEME CON L'UNIONE	157.387	un eletto nella Regione	6,27282%	215.806,36	198.174,42	187.601,76	201.742,42
RIFONDAZIONE COMUNISTA	197.031	un eletto nella Regione	7,85287%	270.165,53	248.092,31	234.856,51	252.559,05
DEMOCRATICI SINISTRA	835.997	un eletto nella Regione	33,31949%	1.146.304,78	1.052.648,68	996.489,59	1.071.600,94
DL LA MARGHERITA	257.368	un eletto nella Regione	10,25766%	352.898,60	324.065,86	306.776,86	329.900,45
ALLEANZA NAZIONALE	281.733	un eletto nella Regione	11,22875%	386.307,47	354.745,14	335.819,39	361.132,09
Totali	**2.509.033**			**3.440.343,10**	**3.159.258,09**	**2.990.710,80**	**3.216.138,48**

REGIONE TOSCANA

Popolazione	3.497.806
Voti validi conseguiti nella Regione	2.323.308
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.112.159
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	116.165
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**2.824.115,32**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
ALLEANZA NAZIONALE	294.283	un eletto nella Regione	13,93281%	420.908,80	386.519,46	365.898,54	393.478,49
FORZA ITALIA	402.604	un eletto nella Regione	19,06125%	575.838,79	528.791,26	500.580,10	538.311,81
INSIEME CON L'UNIONE	114.163	un eletto nella Regione	5,40504%	163.285,72	149.944,85	141.945,25	152.644,51
DL LA MARGHERITA	209.710	un eletto nella Regione	9,92870%	299.945,24	275.438,93	260.744,19	280.398,03
RIFONDAZIONE COMUNISTA	258.207	un eletto nella Regione	12,22479%	369.309,81	339.136,24	321.043,23	345.242,16
DEMOCRATICI SINISTRA	693.313	un eletto nella Regione	32,82485%	991.635,76	910.616,53	862.034,88	927.011,59
UDC	139.879	un eletto nella Regione	6,62256%	200.066,95	183.720,96	173.919,40	187.028,74
Totali	**2.112.159**			**3.020.991,07**	**2.774.168,23**	**2.626.165,58**	**2.824.115,32**

REGIONE UMBRIA

Popolazione	825.826
Voti validi conseguiti nella Regione	538.042
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	466.759
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	26.902
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**666.768,79**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
ALLEANZA NAZIONALE	82.004	un eletto nella Regione	17,56881%	125.309,68	115.071,55	108.932,45	117.143,34
DL LA MARGHERITA	48.916	un eletto nella Regione	10,47993%	74.748,16	68.641,04	64.979,02	69.876,88
RIFONDAZIONE COMUNISTA	55.966	un eletto nella Regione	11,99034%	85.521,21	78.533,91	74.344,10	79.947,86
DEMOCRATICI SINISTRA	146.130	un eletto nella Regione	31,30738%	223.300,12	205.055,92	194.116,13	208.747,82
FORZA ITALIA	98.307	un eletto nella Regione	21,06162%	150.222,17	137.948,62	130.589,03	140.432,30
UDC	35.436	un eletto nella Regione	7,59193%	54.149,48	49.725,32	47.072,46	50.620,60
Totali	**466.759**			**713.250,82**	**654.976,36**	**620.033,19**	**666.768,79**

REGIONE MARCHE

Popolazione	1.470.581
Voti validi conseguiti nella Regione	935.211
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	835.999
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	46.761
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**1.187.341,53**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
DEMOCRATICI SINISTRA	214.836	un eletto nella Regione	25,69812%	326.395,36	299.728,01	283.737,43	305.124,41
RIFONDAZIONE COMUNISTA	81.903	un eletto nella Regione	9,79702%	124.433,33	114.266,80	108.170,64	116.324,10
INSIEME CON L'UNIONE	39.317	un eletto nella Regione	4,70300%	59.733,41	54.853,03	51.926,61	55.840,63
DL LA MARGHERITA	106.503	un eletto nella Regione	12,73961%	161.807,54	148.587,44	140.660,26	151.262,66
ALLEANZA NAZIONALE	134.751	un eletto nella Regione	16,11856%	204.724,07	187.997,58	177.967,86	191.382,36
UDC	75.789	un eletto nella Regione	9,06568%	115.144,47	105.736,87	100.095,78	107.640,59
FORZA ITALIA	182.900	un eletto nella Regione	21,87802%	277.875,73	255.172,56	241.559,03	259.766,78
Totali	**835.999**			**1.270.113,91**	**1.166.342,30**	**1.104.117,61**	**1.187.341,53**

REGIONE LAZIO

Popolazione	5.112.413
Voti validi conseguiti nella Regione	3.324.754
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.941.548
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	166.238
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**4.127.742,90**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
DEMOCRATICI SINISTRA	638.137	un eletto nella Regione	21,69392%	957.894,42	879.631,94	832.703,34	895.469,14
INSIEME CON L'UNIONE	139.443	un eletto nella Regione	4,74046%	209.315,04	192.213,45	181.958,81	195.674,13
RIFONDAZIONE COMUNISTA	294.275	un eletto nella Regione	10,00409%	441.730,19	405.639,68	383.998,69	412.942,96
UDC	234.403	un eletto nella Regione	7,96870%	351.857,56	323.109,88	305.871,87	328.927,26
ALLEANZA NAZIONALE	624.796	un eletto nella Regione	21,24038%	937.868,51	861.242,21	815.294,70	876.748,31
FORZA ITALIA	707.866	un eletto nella Regione	24,06440%	1.062.563,19	975.749,01	923.692,53	993.316,73
DL LA MARGHERITA	302.628	un eletto nella Regione	10,28805%	454.268,71	417.153,77	394.898,50	424.664,35
Totali	**2.941.548**			**4.415.497,62**	**4.054.739,95**	**3.838.418,45**	**4.127.742,90**

REGIONE ABRUZZO

Popolazione	1.262.392
Voti validi conseguiti nella Regione	783.448
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	688.569
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	39.172
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**1.019.250,52**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
ALLEANZA NAZIONALE	110.973	un eletto nella Regione	16,11647%	175.718,63	161.361,96	152.753,26	164.267,18
FORZA ITALIA	181.716	un eletto nella Regione	26,39038%	287.735,64	264.226,89	250.130,31	268.984,12
DL LA MARGHERITA	96.241	un eletto nella Regione	13,97696%	152.391,46	139.940,68	132.474,80	142.460,22
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	39.897	5% voti validi Regione	5,79419%	63.174,34	58.012,83	54.917,83	59.057,32
UDC	56.078	5% voti validi Regione	8,14414%	88.795,92	81.541,06	77.190,82	83.009,15
DEMOCRATICI SINISTRA	143.962	un eletto nella Regione	20,90742%	227.954,60	209.330,12	198.162,30	213.098,97
RIFONDAZIONE COMUNISTA	59.702	un eletto nella Regione	8,67045%	94.534,29	86.810,59	82.179,22	88.373,56
Totali	**688.569**			**1.090.304,88**	**1.001.224,13**	**947.808,55**	**1.019.250,52**

REGIONE MOLISE

Popolazione	320.601
Voti validi conseguiti nella Regione	186.795
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	173.725
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	9.340
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**258.852,03**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	15.876	5% voti validi Regione	9,13858%	25.304,48	23.237,04	21.997,33	23.655,40
RIFONDAZIONE COMUNISTA	10.052	5% voti validi Regione	5,78616%	16.021,71	14.712,69	13.927,76	14.977,58
ALLEANZA NAZIONALE	26.521	5% voti validi Regione	15,26608%	42.271,36	38.817,68	36.746,74	39.516,56
FORZA ITALIA	61.778	un eletto nella Regione	35,56080%	98.466,87	90.421,87	85.597,84	92.049,85
L'ULIVO	59.498	un eletto nella Regione	34,24838%	94.832,82	87.084,73	82.438,73	88.652,63
Totali	**173.725**			**276.897,24**	**254.274,00**	**240.708,41**	**258.852,03**

REGIONE CAMPANIA

Popolazione	5.701.931
Voti validi conseguiti nella Regione	3.039.877
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.761.368
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	151.994
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**4.603.717,50**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
INSIEME CON L'UNIONE	113.508	un eletto nella Regione	4,11057%	202.431,39	185.892,22	175.974,82	189.239,09
DEMOCRATICI SINISTRA	429.971	un eletto nella Regione	15,57094%	766.814,93	704.164,15	666.596,80	716.842,17
U.D.EUR POPOLARI	158.198	un eletto nella Regione	5,72897%	282.132,02	259.081,10	245.259,05	263.745,69
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	92.200	un eletto nella Regione	3,33892%	164.430,48	150.996,08	142.940,40	153.714,66
RIFONDAZIONE COMUNISTA	201.991	un eletto nella Regione	7,31489%	360.232,93	330.800,96	313.152,64	336.756,82
DL LA MARGHERITA	388.984	un eletto nella Regione	14,08664%	693.718,27	637.039,68	603.053,43	648.509,16
UDC	161.948	un eletto nella Regione	5,86477%	288.819,81	265.222,48	251.072,79	269.997,64
FORZA ITALIA	826.534	un eletto nella Regione	29,93205%	1.474.049,67	1.353.615,97	1.281.400,18	1.377.986,94
ALLEANZA NAZIONALE	388.034	un eletto nella Regione	14,05224%	692.024,03	635.483,86	601.580,62	646.925,33
Totali	**2.761.368**			**4.924.653,53**	**4.522.296,50**	**4.281.030,73**	**4.603.717,50**

REGIONE PUGLIA

Popolazione	4.020.707
Voti validi conseguiti nella Regione	2.226.126
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	1.889.403
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	111.306
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**3.246.303,61**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	68.768	un eletto nella Regione	3,63967%	126.391,52	116.065,00	109.872,90	118.154,68
RIFONDAZIONE COMUNISTA	149.211	un eletto nella Regione	7,89726%	274.241,00	251.834,80	238.399,34	256.368,92
DEMOCRATICI SINISTRA	348.054	un eletto nella Regione	18,42137%	639.702,69	587.437,31	556.097,37	598.013,74
DL LA MARGHERITA	247.339	un eletto nella Regione	13,09085%	454.594,47	417.452,92	395.181,69	424.968,89
FORZA ITALIA	604.367	un eletto nella Regione	31,98719%	1.110.790,85	1.020.036,34	965.617,12	1.038.401,43
UDC	179.499	un eletto nella Regione	9,50030%	329.908,56	302.954,17	286.791,48	308.408,66
ALLEANZA NAZIONALE	292.165	un eletto nella Regione	15,46335%	536.982,01	493.109,18	466.801,67	501.987,29
Totali	**1.889.403**			**3.472.611,10**	**3.188.889,72**	**3.018.761,57**	**3.246.303,61**

REGIONE BASILICATA

Popolazione	597.768
Voti validi conseguiti nella Regione	326.944
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	256.781
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	16.347
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**482.635,62**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
FORZA ITALIA	63.566	un eletto nella Regione	24,75495%	127.805,16	117.363,14	111.101,79	119.476,19
RIFONDAZIONE COMUNISTA	20.978	un eletto nella Regione	8,16961%	42.178,16	38.732,09	36.665,72	39.429,44
DEMOCRATICI SINISTRA	64.933	un eletto nella Regione	25,28731%	130.553,64	119.887,06	113.491,05	122.045,55
ALLEANZA NAZIONALE	37.817	un eletto nella Regione	14,72734%	76.034,48	69.822,26	66.097,23	71.079,37
UDC	19.036	un eletto nella Regione	7,41332%	38.273,59	35.146,54	33.271,46	35.779,33
DL LA MARGHERITA	50.451	un eletto nella Regione	19,64748%	101.436,27	93.148,66	88.179,16	94.825,75
Totali	**256.781**			**516.281,30**	**474.099,76**	**448.806,41**	**482.635,62**

REGIONE CALABRIA

Popolazione	2.011.466
Voti validi conseguiti nella Regione	993.546
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	798.972
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	49.677
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**1.624.050,03**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
DEMOCRATICI SINISTRA	143.536	un eletto nella Regione	17,96509%	312.101,39	286.601,89	271.311,60	291.761,97
DL LA MARGHERITA	102.324	un eletto nella Regione	12,80696%	222.490,96	204.312,87	193.412,72	207.991,39
ALLEANZA NAZIONALE	111.365	un eletto nella Regione	13,93854%	242.149,51	222.365,26	210.502,01	226.368,80
UDC	71.562	un eletto nella Regione	8,95676%	155.602,77	142.889,62	135.266,42	145.462,25
FORZA ITALIA	203.386	un eletto nella Regione	25,45596%	442.237,86	406.105,87	384.440,01	413.417,54
U.D.EUR POPOLARI	42.053	un eletto nella Regione	5,26339%	91.439,08	83.968,27	79.488,54	85.480,06
LISTA CONSUMATORI	52.280	un eletto nella Regione	6,54341%	113.676,43	104.388,77	98.819,60	106.268,22
RIFONDAZIONE COMUNISTA	72.466	un eletto nella Regione	9,06990%	157.568,40	144.694,66	136.975,16	147.299,79
Totali	**798.972**			**1.737.266,40**	**1.595.327,20**	**1.510.216,06**	**1.624.050,03**

REGIONE SICILIA

Popolazione	4.968.991
Voti validi conseguiti nella Regione	2.538.091
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.157.076
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	126.905
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**4.011.944,52**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	93.229	un eletto nella Regione	4,32201%	185.484,45	170.329,89	161.242,74	173.396,57
DL LA MARGHERITA	298.649	un eletto nella Regione	13,84508%	594.179,35	545.633,35	516.523,66	555.457,12
UDC	243.502	un eletto nella Regione	11,28852%	484.461,22	444.879,48	421.145,03	452.889,24
ALLEANZA NAZIONALE	271.660	un eletto nella Regione	12,59390%	540.483,18	496.324,30	469.845,26	505.260,29
FORZA ITALIA	723.582	un eletto nella Regione	33,54458%	1.439.607,97	1.321.988,24	1.251.459,81	1.345.789,78
LEGA NORD	104.071	un eletto nella Regione	4,82463%	207.055,24	190.138,28	179.994,35	193.561,60
DEMOCRATICI SINISTRA	288.897	un eletto nella Regione	13,39299%	574.777,18	527.816,39	499.657,24	537.319,38
RIFONDAZIONE COMUNISTA	133.486	un eletto nella Regione	6,18828%	265.578,07	243.879,65	230.868,60	248.270,54
Totali	**2.157.076**			**4.291.626,66**	**3.940.989,57**	**3.730.736,68**	**4.011.944,52**

REGIONE SARDEGNA

Popolazione	1.631.880
Voti validi conseguiti nella Regione	948.425
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	813.485
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	47.421
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**1.317.573,73**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
RIFONDAZIONE COMUNISTA	77.870	un eletto nella Regione	9,57240%	134.915,72	123.892,76	117.283,04	126.123,37
DL LA MARGHERITA	119.084	un eletto nella Regione	14,63875%	206.322,13	189.465,07	179.357,06	192.876,27
INSIEME CON L'UNIONE	41.847	un eletto nella Regione	5,14416%	72.503,12	66.579,43	63.027,40	67.778,15
DEMOCRATICI SINISTRA	162.798	un eletto nella Regione	20,01242%	282.059,97	259.014,94	245.196,42	263.678,33
FORZA ITALIA	215.516	un eletto nella Regione	26,49293%	373.397,94	342.890,35	324.597,06	349.063,87
UDC	73.673	un eletto nella Regione	9,05647%	127.644,10	117.215,25	110.961,78	119.325,63
ALLEANZA NAZIONALE	122.697	un eletto nella Regione	15,08288%	212.581,92	195.213,43	184.798,74	198.728,12
Totali	**813.485**			**1.409.424,90**	**1.294.271,22**	**1.225.221,49**	**1.317.573,73**

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Ripartizione EUROPA

Popolazione	2.039.149
Voti validi conseguiti nella Ripartizione	483.979
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	423.420
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 4% dei voti validi	19.359
- OVVERO: almeno un eletto nella ripartizione	
Somma spettante alla Ripartizione della rata 2010	**405.873,46**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	26.486	4% voti validi Ripartiz.	6,25525%	26.750,93	24.565,31	23.254,74	25.388,42
UDC	22.273	4% voti validi Ripartiz.	5,26026%	22.495,79	20.657,83	19.555,72	21.350,01
L'UNIONE	256.355	un eletto nella Ripartiz.	60,54390%	258.919,24	237.764,87	225.080,05	245.731,64
FORZA ITALIA	118.306	un eletto nella Ripartiz.	27,94058%	119.489,38	109.726,79	103.872,83	113.403,40
Totali	**423.420**			**427.655,34**	**392.714,79**	**371.763,35**	**405.873,46**

Ripartizione AMERICA MERIDIONALE

Popolazione	885.673
Voti validi conseguiti nella Ripartizione	272.108
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	260.064
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 4% dei voti validi	10.884
- OVVERO: almeno un eletto nella ripartizione	
Somma spettante alla Ripartizione della rata 2010	**176.284,90**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
L'UNIONE	81.899	un eletto nella Ripartiz.	31,49186%	58.494,73	53.715,55	50.849,81	55.515,40
ASSOCIAZIONE ITALIANI SUD AMERICA	85.745	un eletto nella Ripartiz.	32,97073%	61.241,65	56.238,05	53.237,74	58.122,42
FORZA ITALIA	24.141	4% voti validi Ripartiz.	9,28272%	17.242,23	15.833,49	14.988,77	16.364,02
UDC	25.593	4% voti validi Ripartiz.	9,84104%	18.279,29	16.785,82	15.890,30	17.348,27
PER ITALIA NEL MONDO	30.134	4% voti validi Ripartiz.	11,58715%	21.522,61	19.764,15	18.709,73	20.426,39
U.S.E.I (**)	12.552	4% voti validi Ripartiz.	4,82650%	8.965,02	8.232,55	7.793,34	8.508,40
Totali	**260.064**			**185.745,53**	**170.569,63**	**161.469,69**	**176.284,90**

Ripartizione AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Popolazione	403.597
Voti validi conseguiti nella Ripartizione	84.249
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	78.608
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 4% dei voti validi	3.370
- OVVERO: almeno un eletto nella ripartizione	
Somma spettante alla Ripartizione della rata 2010	**80.332,19**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
L'UNIONE	32.036	un eletto nella Ripartiz.	40,75412%	34.495,66	31.677,27	29.987,28	32.738,68
FORZA ITALIA	25.556	4% voti validi Ripartiz.	32,51069%	27.518,14	25.269,83	23.921,68	26.116,55
UDC	9.412	4% voti validi Ripartiz.	11,97334%	10.134,63	9.306,61	8.810,10	9.618,44
PER ITALIA NEL MONDO	11.604	4% voti validi Ripartiz.	14,76186%	12.494,93	11.474,06	10.861,92	11.858,52
Totali	**78.608**			**84.643,36**	**77.727,77**	**73.580,98**	**80.332,19**

Ripartizione ASIA-AFRICA-OCEANIA-ANTARTIDE

Popolazione	192.390
Voti validi conseguiti nella Ripartizione	50.725
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	46.295
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 4% dei voti validi	2.029
- OVVERO: almeno un eletto nella ripartizione	
Somma spettante alla Ripartizione della rata 2010	**38.293,42**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso anno 2008	Rimborso anno 2009	Rimborso anno 2010
L'UNIONE	23.067	un eletto nella Ripartiz.	49,82612%	20.104,09	18.461,54	17.476,61	19.080,13
FORZA ITALIA	18.383	4% voti validi Ripartiz.	39,70839%	16.021,74	14.712,72	13.927,80	15.205,70
PER ITALIA NEL MONDO	4.845	4% voti validi Ripartiz.	10,46549%	4.222,67	3.877,67	3.670,79	4.007,60
Totali	**46.295**			**40.348,50**	**37.051,93**	**35.075,20**	**38.293,42**

(**) - Decaduti dal diritto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 157/1999:
- UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI - USEI

FONDO RELATIVO AI RIMBORSI ELETTORALI PER LA XV LEGISLATURA (anni 2006-2010)

Quadro riepilogativo dei rimborsi spettanti e delle erogazioni

Ripartizione quote annuali versate dal Ministero dell'Economia

Movimenti e partiti politici aventi titolo	% rimborso su Fondo annuo complessivo	anni 2006-2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010
DL. LA MARGHERITA	11,75832%	5.874.996	5.394.993	5.107.169	5.492.126,59
INSIEME CON L'UNIONE	3,35746%	1.677.539	1.540.480	1.458.295	1.568.214,98
L'UNIONE	0,74455%	372.014	341.619	323.394	353.065,85
DEMOCRATICI SINISTRA	18,77587%	9.381.283	8.614.807	8.155.205	8.769.911,33
RIFONDAZIONE COMUNISTA	7,98449%	3.989.416	3.663.470	3.468.023	3.729.428,84
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	1,88262%	940.642	863.789	817.705	879.721,47
ALLEANZA NAZIONALE	13,56499%	6.777.689	6.223.934	5.891.885	6.335.991,85
UDC	7,59065%	3.792.636	3.482.768	3.296.961	3.546.197,67
FORZA ITALIA	26,84520%	13.413.091	12.317.207	11.660.080	12.541.536,51
LEGA NORD	4,28227%	2.139.616	1.964.804	1.859.981	2.000.178,91
L'ULIVO	0,18980%	94.833	87.085	82.439	88.652,63
U.D.EUR POPOLARI	0,74767%	373.571	343.049	324.748	349.225,75
FORZA ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	0,03515%	17.564	16.129	15.269	16.419,39
VALLEE D'AOSTE	0,07203%	35.989	33.049	31.286	33.643,69
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE	0,09947%	49.698	45.638	43.203	46.459,52
L'UNIONE SVP	0,63416%	316.856	290.968	275.445	296.207,12
S V P	0,15334%	76.616	70.356	66.602	71.622,70
S V P	0,22268%	111.262	102.171	96.721	104.010,92
CASA DELLE LIBERTA'	0,56050%	280.052	257.171	243.451	261.800,90
CANDIDATURA INDIVIDUALE (Schedereit Georg)	0,05422%	27.089	24.876	23.549	25.323,71
LISTA CONSUMATORI	0,22751%	113.676	104.389	98.820	106.268,22
ASSOCIAZIONE ITALIANI SUD AMERICA	0,12257%	61.242	56.238	53.238	58.122,42
PER L'ITALIA NEL MONDO CON TREMAGLIA	0,07653%	38.240	35.116	33.242	36.292,51
UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI (*)	0,01794%	8.965	8.233	7.793	8.508,40
		49.964.575	**45.882.338**	**43.434.503**	**46.718.931,88**

(**) - Decaduto dal diritto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 157/1999:
- UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI - USEI

10A09415

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2010.

Piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008.

IL PRESIDENTE DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1 e 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Vista la deliberazione n. 65, con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica in data 29 luglio 2010 ha approvato il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008, con riferimento alla quota relativa all'anno 2010;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli Uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione.

Roma, 29 luglio 2010

Il Presidente: SCHIFANI

Il Segretario generale: MALASCHINI

D.P.S. n. 566

ALLEGATO

XVI LEGISLATURA

Deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 65/2010

Oggetto: Approvazione del nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008.

Seduta del 29 luglio 2010.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», e successive modificazioni;

Visti gli articoli 9, comma 2, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante la «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Viste le deliberazioni del Consiglio di Presidenza n. 7 del 10 luglio 2008, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2008, n. 41 del 29 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2009 e n. 56 del 18 maggio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 Maggio 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze in data 9 giugno 2010, con la quale si comunica che, per effetto di intervenute riduzioni di legge dei connessi stanziamenti, l'importo della rata relativa all'anno 2010, per i rimborsi riferiti alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica della XVI legislatura, ammonta a complessivi euro 47.041.393,45, al netto della quota dell'1% destinata al Fondo di Garanzia;

Dovendosi procedere, alla luce della predetta nota del 9 giugno 2010, alla formulazione di un nuovo piano di ripartizione dei rimborsi spettanti per il 2010, e tenuto conto dei risultati delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008, sulla base dei quali gli Uffici elettorali regionali e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero hanno proceduto alla proclamazione dei candidati eletti;

Delibera:

Art. 1

1. È approvato il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008, secondo il prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

2. In considerazione della riduzione di autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le quote annuali per gli anni 2011 e 2012, indicate nel piano di ripartizione di cui al comma 1, hanno valore indicativo e sono suscettibili di rideterminazione.

3. Il nuovo piano di ripartizione sostituisce quello adottato con la deliberazione n. 56 del 18 maggio 2010 di cui in premessa.

Art. 2

1. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente deliberazione, restano ferme le disposizioni della deliberazione n. 56 del 18 maggio 2010 di cui in premessa.

Art. 3

1. Il Presidente del Senato della Repubblica dispone l'esecuzione della presente deliberazione anche se non sono ancora scaduti i termini previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 15 del 21 luglio 1994.

2. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1189 e 2033 del codice civile.

PIANO DI RIPARTIZIONE PER GLI ANNI 2008-2012 RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XVI LEGISLATURA (ELEZIONI DEL 13/14 APRILE 2008)

RATA ANNO 2010- come da nota Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09.06.2010 - per le REGIONI	**46.335.772,55**
RATA ANNO 2010 - come da nota Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09.06.2010 - per la CIRCOSCRIZIONE ESTERO	**705.620,90**

Determinazione dell'ammontare del Fondo, ai sensi della Legge n. 157 del 1999, e successive modificazioni, e della Legge n. 248 del 2006, art. 39-bis:

Numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati della XVI Legislatura	50.066.615	
Popolazione di riferimento per calcolare la quota di Fondo spettante a ciascuna Regione	56.995.744	
Popolazione di riferimento per calcolare la quota di Fondo spettante a ciascuna Ripartizione della Circoscrizione estero	3.649.377	
- Ammontare iniziale del Fondo da suddividere tra le regioni		46.803.810,65
- Quota trattenuta come "Fondo di garanzia", ex art. 39-quater decies legge n. 51/2006 (pari all'1% del Fondo)		468.038,11
Ammontare netto annuo del Fondo destinato alle regioni (fondo 1)		46.335.772,55
- Ammontare iniziale del Fondo da suddividere tra le ripartizioni della circoscrizione estero		712.748,39
- Quota trattenuta come "Fondo di garanzia", ex art. 39-quater decies legge n. 51/2006 (pari all'1% del Fondo)		7.127,48
Ammontare netto annuo del Fondo destinato alla circoscrizione estero (fondo 2)		705.620,90

PIEMONTE

Popolazione	4.214.677
Voti validi conseguiti nella Regione	2.534.305
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.306.781
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	126.715
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**7,39472%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**3.426.401,71**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	892.505	un eletto nella Regione	38,69050%	1.418.108,91	1.325.691,80	*1.325.691,80*
LEGA NORD	312.267	un eletto nella Regione	13,53692%	496.163,74	463.829,11	*463.829,11*
PARTITO DEMOCRATICO	841.681	un eletto nella Regione	36,48725%	1.337.354,22	1.250.199,83	*1.250.199,83*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	126.143	un eletto nella Regione	5,46836%	200.429,70	187.367,85	*187.367,85*
UNIONE DI CENTRO	134.185	5% voti validi Regione	5,81698%	213.207,71	199.313,12	*199.313,12*
Totale	**2.306.781**			**3.665.264,28**	**3.426.401,71**	

VALLE D'AOSTA

Popolazione	119.548
Voti validi conseguiti nella Regione	70.528
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	67.735
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 15% dei voti validi nel Collegio	10.579
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota Regione in valore %	**0,20975%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**97.188,82**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
VALLEE D'AOSTE	29.191	un eletto nella Regione	43,09589%	44.804,24	41.884,38	*41.884,38*
AUT. LIB. DEMOCRATIE	26.377	5% voti validi nel Colleg	38,94146%	40.485,13	37.846,75	*37.846,75*
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	12.167	5% voti validi nel Colleg	17,96265%	18.674,70	17.457,69	*17.457,69*
Totale	**67.735**			**103.964,08**	**97.188,82**	

LOMBARDIA

Popolazione	9.032.554
Voti validi conseguiti nella Regione	5.696.211
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	4.964.117
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	284.811
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**15,84777%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**7.343.186,32**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	1.959.786	un eletto nella Regione	39,47905%	3.101.117,39	2.899.019,86	*2.899.019,86*
LEGA NORD	1.180.189	un eletto nella Regione	23,77440%	1.867.502,18	1.745.798,44	*1.745.798,44*
PARTITO DEMOCRATICO	1.608.129	un eletto nella Regione	32,39507%	2.544.663,96	2.378.830,09	*2.378.830,09*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	216.013	un eletto nella Regione	4,35149%	341.813,68	319.537,94	*319.537,94*
Totale	**4.964.117**			**7.855.097,21**	**7.343.186,32**	

TRENTINO - ALTO ADIGE

Popolazione	940.016
Voti validi conseguiti nella Regione	553.939
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	481.263
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	27.697
- OVVERO almeno il 15% dei voti validi nel Collegio	
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**1,64927%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**764.203,86**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
SVP - INSIEME PER LE AUTONOMIE	153.721	un eletto nella Regione	31,94116%	261.112,08	244.095,60	*244.095,60*
S V P (CANDIDATURA INDIVIDUALE)	56.810	un eletto nella Regione	11,80436%	96.498,05	90.209,35	*90.209,35*
S V P (CANDIDATURA INDIVIDUALE)	42.138	un eletto nella Regione	8,75571%	71.576,04	66.911,49	*66.911,49*
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	156.126	un eletto nella Regione	32,44089%	265.197,24	247.914,53	*247.914,53*
LA SINISTRA ARCOBALENO	39.957	5% voti validi Regione	8,30253%	67.871,37	63.448,25	*63.448,25*
UNIONE DI CENTRO	32.511	5% voti validi Regione	6,75535%	55.223,52	51.624,65	*51.624,65*
Totale	**481.263**			**817.478,32**	**764.203,86**	

VENETO

Popolazione	4.527.694
Voti validi conseguiti nella Regione	2.834.137
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.598.359
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	141.707
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**7,94392%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**3.680.874,83**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	802.282	un eletto nella Regione	30,87649%	1.215.754,70	1.136.524,87	*1.136.524,87*
LEGA NORD	738.230	un eletto nella Regione	28,41139%	1.118.692,17	1.045.787,83	*1.045.787,83*
PARTITO DEMOCRATICO	771.674	un eletto nella Regione	29,69851%	1.169.372,24	1.093.165,11	*1.093.165,11*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	123.556	un eletto nella Regione	4,75516%	187.233,15	175.031,31	*175.031,31*
UNIONE DI CENTRO	162.617	5% voti validi Regione	6,25845%	246.425,05	230.365,71	*230.365,71*
Totale	**2.598.359**			**3.937.477,32**	**3.680.874,83**	

FRIULI - VENEZIA GIULIA

Popolazione	1.183.764
Voti validi conseguiti nella Regione	713.201
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	616.280
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	35.660
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**2,07693%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**962.363,43**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	252.819	un eletto nella Regione	41,02340%	422.316,22	394.794,18	*394.794,18*
LEGA NORD	92.852	un eletto nella Regione	15,06653%	155.102,68	144.994,76	*144.994,76*
PARTITO DEMOCRATICO	227.653	un eletto nella Regione	36,93986%	380.278,20	355.495,75	*355.495,75*
UNIONE DI CENTRO	42.956	5% voti validi Regione	6,97021%	71.754,95	67.078,74	*67.078,74*
Totale	**616.280**			**1.029.452,06**	**962.363,43**	

LIGURIA

Popolazione	1.571.783
Voti validi conseguiti nella Regione	940.008
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	775.050
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	47.000
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**2,75772%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**1.277.810,84**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	352.968	un eletto nella Regione	45,54132%	622.499,77	581.931,92	*581.931,92*
LEGA NORD	61.797	un eletto nella Regione	7,97329%	108.986,14	101.883,59	*101.883,59*
PARTITO DEMOCRATICO	360.285	un eletto nella Regione	46,48539%	635.404,15	593.995,33	*593.995,33*
Totale	**775.050**			**1.366.890,06**	**1.277.810,84**	

EMILIA ROMAGNA

Popolazione	3.983.346
Voti validi conseguiti nella Regione	2.627.640
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.259.086
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	131.382
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**6,98885%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**3.238.336,78**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	773.643	un eletto nella Regione	34,24584%	1.186.306,38	1.108.995,67	*1.108.995,67*
LEGA NORD	187.328	un eletto nella Regione	8,29220%	287.249,29	268.529,46	*268.529,46*
PARTITO DEMOCRATICO	1.193.963	un eletto nella Regione	52,85160%	1.830.826,26	1.711.512,66	*1.711.512,66*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	104.152	un eletto nella Regione	4,61036%	159.706,97	149.298,99	*149.298,99*
Totale	**2.259.086**			**3.464.088,90**	**3.238.336,78**	

TOSCANA

Popolazione	3.497.806
Voti validi conseguiti nella Regione	2.209.445
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	1.945.561
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	110.472
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**6,13696%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**2.843.607,82**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	717.220	un eletto nella Regione	36,86443%	1.121.357,92	1.048.279,85	*1.048.279,85*
LA SINISTRA ARCOBALENO	113.164	5% voti validi Regione	5,81652%	176.929,46	165.399,10	*165.399,10*
PARTITO DEMOCRATICO	1.041.508	un eletto nella Regione	53,53253%	1.628.375,18	1.522.255,17	*1.522.255,17*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	73.669	un eletto nella Regione	3,78652%	115.179,88	107.673,70	*107.673,70*
Totale	**1.945.561**			**3.041.842,45**	**2.843.607,82**	

UMBRIA

Popolazione	825.826
Voti validi conseguiti nella Regione	520.573
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	414.619
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	26.029
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**1,44893%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**671.370,93**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	183.007	un eletto nella Regione	44,13859%	316.991,82	296.333,69	*296.333,69*
PARTITO DEMOCRATICO	231.612	un eletto nella Regione	55,86141%	401.181,97	375.037,24	*375.037,24*
Totale	**414.619**			**718.173,79**	**671.370,93**	

MARCHE

Popolazione	1.470.581
Voti validi conseguiti nella Regione	900.721
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	759.449
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	45.036
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**2,58016%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**1.195.536,75**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	327.287	un eletto nella Regione	43,09532%	551.137,66	515.220,43	*515.220,43*
PARTITO DEMOCRATICO	377.771	un eletto nella Regione	49,74277%	636.150,61	594.693,15	*594.693,15*
UNIONE DI CENTRO	54.391	5% voti validi Regione	7,16190%	91.592,18	85.623,18	*85.623,18*
Totale	**759.449**			**1.278.880,45**	**1.195.536,75**	

LAZIO

Popolazione	5.112.413
Voti validi conseguiti nella Regione	3.185.415
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.717.494
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	159.271
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**8,96982%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**4.156.233,24**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	1.398.402	un eletto nella Regione	51,45925%	2.287.864,87	2.138.766,41	*2.138.766,41*
PARTITO DEMOCRATICO	1.186.703	un eletto nella Regione	43,66902%	1.941.513,32	1.814.986,33	*1.814.986,33*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	132.389	un eletto nella Regione	4,87173%	216.595,90	202.480,51	*202.480,51*
Totale	**2.717.494**			**4.445.974,09**	**4.156.233,24**	

ABRUZZO

Popolazione	1.262.392
Voti validi conseguiti nella Regione	752.189
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	672.040
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	37.609
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**2,21489%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**1.026.285,55**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	319.023	un eletto nella Regione	47,47084%	521.149,23	487.186,32	*487.186,32*
PARTITO DEMOCRATICO	254.867	un eletto nella Regione	37,92438%	416.345,35	389.212,43	*389.212,43*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	53.417	un eletto nella Regione	7,94849%	87.260,88	81.574,16	*81.574,16*
UNIONE DI CENTRO	44.733	5% voti validi Regione	6,65630%	73.074,88	68.312,65	*68.312,65*
Totale	**672.040**			**1.097.830,35**	**1.026.285,55**	

MOLISE

Popolazione	320.601
Voti validi conseguiti nella Regione	177.661
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	166.219
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	8.883
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**0.56250%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**260.638,67**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	65.727	un eletto nella Regione	39,54241%	110.247,57	103.062,81	*103.062,81*
PARTITO DEMOCRATICO	33.990	5% voti validi Regione	20,44893%	57.013,32	53.297,81	*53.297,81*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	47.730	un eletto nella Regione	28,71513%	80.060,19	74.842,73	*74.842,73*
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL. PER IL SUD	9.040	5% voti validi Regione	5,43861%	15.163,30	14.175,12	*14.175,12*
UNIONE DI CENTRO	9.732	5% voti validi Regione	5,85493%	16.324,03	15.260,20	*15.260,20*
Totale	**166.219**			**278.808,41**	**260.638,67**	

CAMPANIA

Popolazione	5.701.931
Voti validi conseguiti nella Regione	2.924.038
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.618.877
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	146.202
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**10,00413%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**4.635.493,10**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	1.426.468	un eletto nella Regione	54,46869%	2.700.908,59	2.524.892,37	*2.524.892,37*
PARTITO DEMOCRATICO	852.544	un eletto nella Regione	32,55380%	1.614.227,18	1.509.029,19	*1.509.029,19*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	139.675	un eletto nella Regione	5,33339%	264.463,98	247.229,06	*247.229,06*
UNIONE DI CENTRO	200.190	5% voti validi Regione	7,64412%	379.044,53	354.342,48	*354.342,48*
Totale	**2.618.877**			**4.958.644,29**	**4.635.493,10**	

PUGLIA

Popolazione	4.020.707
Voti validi conseguiti nella Regione	2.131.766
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	1.915.769
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	106.588
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**7,05440%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**3.268.710,12**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	981.330	un eletto nella Regione	51,22382%	1.791.081,54	1.674.358,08	*1.674.358,08*
PARTITO DEMOCRATICO	670.989	un eletto nella Regione	35,02453%	1.224.660,42	1.144.850,21	*1.144.850,21*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	96.569	un eletto nella Regione	5,04074%	176.253,61	164.767,29	*164.767,29*
UNIONE DI CENTRO	166.881	5% voti validi Regione	8,71091%	304.584,06	284.734,54	*284.734,54*
Totale	**1.915.769**			**3.496.579,63**	**3.268.710,12**	

BASILICATA

Popolazione	597.768
Voti validi conseguiti nella Regione	305.561
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	267.895
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	15.278
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**1,04879%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**485.966,85**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	111.505	un eletto nella Regione	41,62265%	216.373,16	202.272,28	*202.272,28*
PARTITO DEMOCRATICO	117.668	un eletto nella Regione	43,92318%	228.332,34	213.452,09	*213.452,09*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	18.661	un eletto nella Regione	6,96579%	36.211,29	33.851,42	*33.851,42*
UNIONE DI CENTRO	20.061	5% voti validi Regione	7,48838%	38.927,96	36.391,05	*36.391,05*
Totale	**267.895**			**519.844,75**	**485.966,85**	

CALABRIA

Popolazione	2.011.466
Voti validi conseguiti nella Regione	938.203
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	779.459
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	46.910
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**3,52915%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**1.635.259,49**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	395.339	un eletto nella Regione	50,71967%	887.217,45	829.398,15	*829.398,15*
PARTITO DEMOCRATICO	309.662	un eletto nella Regione	39,72781%	694.941,64	649.652,80	*649.652,80*
UNIONE DI CENTRO	74.458	5% voti validi Regione	9,55252%	167.098,20	156.208,54	*156.208,54*
Totale	**779.459**			**1.749.257,29**	**1.635.259,49**	

SICILIA

Popolazione	4.968.991
Voti validi conseguiti nella Regione	2.491.544
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.321.562
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	124.577
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**8,71818%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**4.039.635,60**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	1.166.997	un eletto nella Regione	50,26775%	2.172.194,25	2.030.633,96	*2.030.633,96*
PARTITO DEMOCRATICO	635.834	un eletto nella Regione	27,38820%	1.183.512,01	1.106.383,40	*1.106.383,40*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	83.283	un eletto nella Regione	3,58737%	155.019,13	144.916,64	*144.916,64*
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL. PER IL SUD	195.963	un eletto nella Regione	8,44100%	364.756,47	340.985,56	*340.985,56*
UNIONE DI CENTRO	239.485	un eletto nella Regione	10,31568%	445.766,31	416.716,04	*416.716,04*
Totale	**2.321.562**			**4.321.248,16**	**4.039.635,60**	

SARDEGNA

Popolazione	1.631.880
Voti validi conseguiti nella Regione	891.721
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	760.493
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	44.586
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**2,86316%**
Somma spettante alla Regione della rata 2010	**1.326.667,84**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla regione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	384.950	un eletto nella Regione	50,61848%	718.353,68	671.539,10	*671.539,10*
PARTITO DEMOCRATICO	325.919	un eletto nella Regione	42,85628%	608.196,16	568.560,47	*568.560,47*
UNIONE DI CENTRO	49.624	5% voti validi Regione	6,52524%	92.603,15	86.568,27	*86.568,27*
Totale	**760.493**			**1.419.152,99**	**1.326.667,84**	

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Ripartizione EUROPA

Popolazione	2.072.410
Voti validi conseguiti nella Regione	470.108
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	432.388
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	18.804
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (2), quota Ripartizione in valore %	**56,78805%**
Somma spettante alla Ripartizione della rata 2010	**400.708,34**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla ripartizione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	161.684	un eletto nella Ripartiz.	37,39327%	157.879,25	149.837,94	*149.837,94*
PARTITO DEMOCRATICO	192.934	un eletto nella Ripartiz.	44,62057%	188.393,87	178.798,36	*178.798,36*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	38.357	4% voti validi Ripartiz.	8,87097%	37.454,38	35.546,71	*35.546,71*
LA SINISTRA ARCOBALENO	18.879	4% voti validi Ripartiz.	4,36622%	18.434,74	17.495,80	*17.495,80*
UNIONE DI CENTRO	20.534	4% voti validi Ripartiz.	4,74898%	20.050,79	19.029,54	*19.029,54*
Totale	**432.388**			**422.213,03**	**400.708,34**	

Ripartizione AMERICA MERIDIONALE

Popolazione	1.017.776
Voti validi conseguiti nella Regione	348.832
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	324.187
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	13.953
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (2), quota Ripartizione in valore %	**27,88903%**
Somma spettante alla Ripartizione della rata 2010	**196.790,85**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla ripartizione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	101.585	un eletto nella Ripartiz.	31,33531%	64.974,38	61.665,02	*61.665,02*
MOV.ASS.IT.ESTERO	72.511	un eletto nella Ripartiz.	22,36703%	46.378,47	44.016,27	*44.016,27*
PARTITO DEMOCRATICO	62.371	4% voti validi Ripartiz.	19,23920%	39.892,87	37.861,00	*37.861,00*
ASS. ITAL. SUD AMERICA	60.794	4% voti validi Ripartiz.	18,75276%	38.884,21	36.903,71	*36.903,71*
UNIONE DI CENTRO	26.926	4% voti validi Ripartiz.	8,30570%	17.222,03	16.344,86	*16.344,86*
Totale	**324.187**			**207.351,97**	**196.790,85**	

Ripartizione AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Popolazione	359.852
Voti validi conseguiti nella Regione	86.522
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	84.329
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	3.461
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (2), quota Ripartizione in valore %	**9,86064%**
Somma spettante alla Ripartizione della rata 2010	**69.578,75**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla ripartizione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	38.896	un eletto nella Ripartiz.	46,12411%	33.814,88	32.092,58	*32.092,58*
PARTITO DEMOCRATICO	38.103	4% voti validi Ripartiz.	45,18374%	33.125,47	31.438,29	*31.438,29*
UNIONE DI CENTRO	7.330	4% voti validi Ripartiz.	8,69215%	6.372,46	6.047,89	*6.047,89*
Totale	**84.329**			**73.312,81**	**69.578,75**	

Ripartizione ASIA-AFRICA-OCEANIA-ANTARTIDE

Popolazione	199.339
Voti validi conseguiti nella Regione	47.682
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	44.855
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	1.907
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (2), quota Ripartizione in valore %	**5,46227%**
Somma spettante alla Ripartizione della rata 2010	**38.542,95**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% rimborso su somma spettante alla ripartizione	Eimborso erogato nell'anno 2008	Rimborso per l'anno 2010	valore indicativo quote annuali per il periodo 2011-2012
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	20.533	4% voti validi Ripartiz.	45,77639%	18.590,44	17.643,57	*17.643,57*
PARTITO DEMOCRATICO	21.295	un eletto nella Ripartiz.	47,47520%	19.280,35	18.298,34	*18.298,34*
UNIONE DI CENTRO	3.027	4% voti validi Ripartiz.	6,74841%	2.740,63	2.601,04	*2.601,04*
Totale	**44.855**			**40.611,42**	**38.542,95**	

FONDO RELATIVO AI RIMBORSI ELETTORALI PER LA XVI LEGISLATURA (anni 2008-2012)					
Quadro riepilogativo delle erogazioni					
	Movimenti e partiti politici aventi titolo	**% rimborso su Fondo annuo complessivo**	**Rata anno 2008**	**Rata anno 2009**	**Rata anno 2010**
1	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	43,57058%	21.920.112	19.055.284,28	20.496.206,15
2	PARTITO DEMOCRATICO	37,39466%	18.813.041	16.354.288,96	17.590.967,05
3	LEGA NORD	8,01777%	4.033.696	3.506.516,19	3.771.671,82
4	UNIONE DI CENTRO	4,45645%	2.242.012	1.948.994,80	2.096.373,83
5	DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	4,09005%	2.057.683	1.788.755,91	1.924.018,00
6	MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALLEATI PER IL SUD	0,75517%	379.920	330.266,52	355.240,60
7	LA SINISTRA L'ARCOBALENO	0,52323%	263.236	228.832,25	246.136,08
8	SVP - INSIEME PER LE AUTONOMIE	0,51901%	261.112	226.986,29	244.150,53
9	S V P (CANDIDATURA INDIVIDUALE)	0,19181%	96.498	83.886,34	90.229,65
10	S V P (CANDIDATURA INDIVIDUALE)	0,14227%	71.576	62.221,49	66.926,55
11	MOVIMENTO ASSOCIATIVO I ITALIANI ALL'ESTERO	0,09219%	46.378	40.317,08	43.365,78
12	VALLEE D'AOSTE	0,08906%	44.804	38.948,59	41.893,81
13	AUTONOMIE - LIBERTE' - DEMOCRATIE	0,08047%	40.485	35.193,96	37.855,26
14	ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SUD AMERICA	0,07729%	38.884	33.802,28	36.358,34
	Totale Rimborsi		50.309.438	43.734.294,94	47.041.393,45

10A09416

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 24 giugno 2010.

Cancellazione dell'accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «A.C.A.M. - Associazione per la conciliazione l'Arbitrato e la Mediazione», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PPDG 1° ottobre 2009 e 27 gennaio 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «A.C.A.M. - Associazione per la conciliazione l'Arbitrato e la Mediazione», con sede legale in Napoli, Riviera di Chiaia n. 72, codice fiscale n. 95120040639, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

Vista l'istanza del 19 aprile 2010, prot. m dg DAG 16 giugno 2010 n. 86060. E con la quale il dott. Fausto Luigi Merola, nato a Napoli il 16 marzo 1965, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «A.C.A.M. - Associazione per la conciliazione l'Arbitrato e la Mediazione», ha chiesto la cancellazione della predetta associazione dall'elenco dei soggetti e degli enti abilitati a tenere corsi di formazione;

Atteso che, preso atto della volontà espressa dal dott. Fausto Luigi Merola, nato a Napoli il 16 marzo 1965, occorre procedere alla cancellazione dell'associazione «A.C.A.M. - Associazione per la conciliazione l'Arbitrato e la Mediazione» dall'elenco dei soggetti e degli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Dispone

la cancellazione, a domanda, dell'associazione «A.C.A.M. - Associazione per la conciliazione l'Arbitrato e la Mediazione», con sede legale in Napoli, Riviera di Chiaia n. 72, codice fiscale n. 95120040639, dall'elenco dei soggetti e degli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

La cancellazione decorre dalla data del presente provvedimento.

Roma, 24 giugno 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09128

PROVVEDIMENTO 2 luglio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società a responsabilità limitata «A.D.R. Pro Gest Italia S.r.l.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 12 aprile 2010, prot m. dg DAG 14 aprile 2010, n. 53076.E e 23 giugno 2010 prot m. dg DAG 28 giugno 2010, n. 90589.E con la quale il dott. Gargiulo Catello, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 20 gennaio 1975, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «A.D.R. Pro Gest Italia S.r.l.», con sede legale in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale n. 1s A/2, codice fiscale e P.IVA 05515291218, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società a responsabilità limitata «A.D.R. Pro Gest Italia S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società a responsabilità limitata «A.D.R. Pro Gest Italia S.r.l.», con sede legale in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale n. 1s A/2, codice fiscale e P.IVA 05515291218, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 93 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 2 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09129

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 luglio 2010.

Obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno per il periodo 2010-2012 delle provincie e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 77-*bis*, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui è previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 77-*bis* del citato decreto-legge n. 112/2008;

Visto l'art. 77-*bis*, comma 14, terzo periodo, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, nella legge n. 133/2008, in cui è previsto che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

Ravvisata l'opportunità di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-*bis*, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 112/2008 - all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7 del suddetto art. 77-*bis* e, successivamente, all'emanazione del decreto relativo al prospetto e alle modalità - per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno e alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto il comma 5, dell'art. 77-*bis* del decreto-legge n. 112/2008 che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista e pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi;

Visto il comma 3, dell'art. 77-*bis* del decreto-legge n. 112/2008 che introduce, ai fini della individuazione del concorso alla manovra di ogni ente, le percentuali di variazione dei saldi finanziari di competenza mista registrati nell'anno 2007, determinate in funzione del segno del saldo stesso ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità 2007;

Visto il comma 7-*bis*, dell'art. 77-*bis* del decreto-legge n. 112/2008, introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera *b)*, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria 2009), che esclude dal saldo finanziario di cui sopra gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli impegni di spesa di parte corrente e i pagamenti in conto capitale connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato;

Visto il comma 4-*novies*, dell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42, che ha espressamente equiparato, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile - di cui all'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi di cui al citato comma 7-*bis*, dell'art. 77-*bis*;

Visto il comma 9, lettera *a)*, dell'art. 7-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha abrogato il comma 8, dell'art. 77-*bis*, come sostituito dall'art. 2, comma 41, lettera *c)*, della legge finanziaria per l'anno 2009, che prevedeva l'esclusione dal saldo finanziario delle risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie effettuate dalle suddette società, qualora quotate sui mercati regolamentati, nonché le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, se tali risorse erano destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito;

Visto il comma 10, dell'art. 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che ha previsto, per tutti gli enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009 e, cioè, in vigenza del comma 8, dell'art. 77-*bis*, escludendo le entrate straordinarie di cui sopra sia dalla base di calcolo che dai risultati utili per la verifica del rispetto patto di stabilità interno 2009, la possibilità di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del predetto comma 8;

Visto il comma 4-*quinquies*, dell'art. 4 del decreto-legge n. 2/2010, che ha fornito un'interpretazione autentica del comma 10, dell'art. 7-*quater*, disponendo che gli enti

che hanno operato l'esclusione delle citate entrate straordinarie nell'anno 2009 sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011;

Visto il comma 9-*bis*, dell'art. 77-*bis* del decreto-legge n. 112/2008, come introdotto dall'art. 4, comma 4-*septies*, lettera *b)*, del decreto-legge n. 2/2010, che, a partire dal 2009, prevede per gli enti che, nell'anno 2007, hanno percepito dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nei settore dei servizi pubblici locali, presentano un saldo di competenza mista positivo o pari a 0 (ai sensi del comma 3, lettera *b)*, del citato art. 77-*bis*) ed hanno rispettato il patto per lo stesso anno, le percentuali indicate nel citato comma 3, lettera *b)*, si applicano non più al saldo di competenza mista 2007, ma alla media dei saldi relativi al quinquennio 2003-2007, calcolati sempre in termini di competenza mista, ai sensi del successivo comma 5, dell'art. 77-*bis* e con riferimento ai dati desunti dai conti consuntivi;

Visto il comma 6, dell'art. 77-*bis* del decreto-legge n. 112/2008 che, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, stabilisce per gli enti che presentano un saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo, che lo stesso saldo deve essere migliorato nella misura risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere *a)* e *d)*, a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il patto di stabilità interno per l'anno 2007;

Visto il comma 7, dell'art. 77-*bis* del decreto-legge n. 112/2008 che stabilisce che, per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per gli enti con un saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo, lo stesso saldo di competenza mista 2007 può essere peggiorato nella misura risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il patto di stabilità per l'anno 2007;

Visto il comma 4-*septies*, lettera *a)*, dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 2/2010 che introduce il comma 7-*quater*, all'art. 77-*bis* del decreto-legge n. 112/2008 che esclude sia dal saldo finanziario 2007, assunto a base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo 2010, che dal saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo, le risorse provenienti, direttamente o indirettamente dall'Unione europea, nonché le corrispondenti spese correnti ed in conto capitale;

Visto il comma 4-*septies*, lettera *a)*, dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 2/2010 che introduce il comma 7-*quinquies*, all'art. 77-*bis* del decreto-legge n. 112/2008 che prevede che qualora l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal summenzionato comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre;

Visto il comma 11, dell'art. 77-*ter* del decreto-legge n. 112/2008 che ha introdotto la facoltà, per le regioni, di «adattare» le regole e i vincoli posti dalla normativa nazionale (art. 77-*bis*), sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali, in relazione alle diverse situazioni finanziarie degli enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente sulla base delle regole statali del patto di stabilità interno per gli enti locali;

Visto il comma 7, dell'art. 7-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 che, ai fini dell'applicazione del comma 11, dell'art. 77-*ter*, stabilisce che ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo del patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali;

Ritenuto opportuno che, in assenza di specifiche disposizioni legislative e al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria per il bilancio pluriennale 2010-2012, l'obiettivo programmatico per l'anno 2012 possa essere determinato nella stessa misura dell'obiettivo programmatico individuato per l'anno 2011;

Visto il comma 17, dell'art. 77-*bis* dello stesso decreto-legge n. 112/2008 che prevede per gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno a partire, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dei conti consuntivi, rispettivamente degli esercizi 2008 e 2009;

Considerato che nel 2007 non sono stati istituiti nuovi enti con obbligo di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 giugno 2010;

Decreta:

Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2010/2012 di cui al comma 14, dell'art. 77-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalità ed i prospetti definiti nell'allegato A al presente decreto.

2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli enti locali che, ai sensi del comma 11, dell'art. 77-*ter* del decreto-legge n. 112/2008 e del comma 7, dell'art. 7-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, rideterminano i propri obiettivi, provvedono a trasmettere i nuovi obiettivi, secondo le modalità di cui al comma 2, entro 15 giorni dalla loro rideterminazione.

4. Le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 14, dell'art. 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, inadempienti al patto di stabilità interno.

5. Terminato l'anno di riferimento non è più consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2010, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate esclusivamente tramite il sistema web di cui al comma 2 entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - provvede, previa comunicazione all'ANCI e all'aggiornamento degli allegati del presente decreto a seguito di nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO *A*

Il presente allegato risulta strutturato secondo il seguente schema

1. DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO.

Il saldo finanziario, come per lo scorso anno, è definito dalla differenza tra entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa) ed è espresso, come previsto dal comma 5 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, in termini di "competenza mista" ossia pari

alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Come indicato espressamente ai commi 6 e 7 dell'articolo 77-*bis*, i valori di riferimento devono essere quelli registrati nei conti consuntivi.

Pertanto, ai fini della determinazione del saldo obiettivo mediante l'apposita procedura web, si è ritenuto opportuno aggiornare automaticamente i prospetti informatici A/10/P e A/10/C con i dati 2007 desunti dai certificati del conto del bilancio 2007 presentati dagli enti locali al Ministero dell'interno; conseguentemente, gli enti non dovranno inserire le informazioni contabili relative ai primi quattro titoli delle entrate e ai primi due delle uscite nonché alle riscossioni e alle concessioni dei crediti.

1.1 DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA

Come per il 2009, ai sensi del comma 7-*bis*, introdotto dall'articolo 2, comma 41, lettera b), della legge finanziaria 2009, nel saldo non sono considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato (e non anche da altre fonti), anche se trasferite per il tramite delle regioni, per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Analogamente, sono esclusi dal saldo gli impegni delle relative spese correnti nonché i pagamenti in conto capitale connessi con le citate risorse provenienti dallo Stato.

L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate.

L'esclusione di cui sopra opera anche in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio.

Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - di effettuare le opportune verifiche sulla natura delle spese oggetto di esclusione in attuazione delle disposizioni in esame, si ritiene necessario che l'elenco che gli enti interessati sono tenuti ad inviare ai sensi dell'articolo 77-*bis*, comma 7-*ter*, del decreto legge n. 112/2008, debba contenere, oltre all'indicazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per permettere il riscontro tra le spese sostenute e le suddette risorse statali.

1.2. DICHIARAZIONE DI GRANDE EVENTO

L'articolo 4, comma 4-novies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42, ha espressamente equiparato gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile - di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi derivanti dalle dichiarazioni di stato di emergenza, di cui al punto precedente.

Anche l'esclusione delle entrate e delle relative spese connesse ai grandi eventi, sebbene effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Ne consegue che sono escluse dal patto le sole entrate e le sole spese effettuate utilizzando i trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dal Comune per il grande evento a valere su risorse proprie).

Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti, si rappresenta l'opportunità che i chiarimenti in materia vengano indirizzati, sia con riferimento agli stati di emergenza che con riferimento a i grandi eventi, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1.3. ESCLUSIONE DELLE ENTRATE STRAORDINARIE

A seguito dell'abrogazione del comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112/2008, operata dall'articolo 7-*quater*, comma 9, lett. a) del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le riscossioni in conto capitale inerenti alle cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché le risorse derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate nei mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito non possono più essere escluse dal saldo finanziario preso a base di riferimento (anno 2007) e dal saldo degli anni di gestione del patto di stabilità interno (anni 2010 e 2011). Il successivo comma 10 del citato articolo 7-quater, ha previsto, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009 (ossia in vigenza del predetto comma 8) escludendo le entrate straordinarie di cui sopra sia dalla base di calcolo che dai risultati utili per la verifica del patto di stabilità 2009, la possibilità di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del

citato comma 8. Pertanto, solo gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009 e che non hanno ritenuto di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del richiamato comma 8 hanno potuto escludere le suddette entrate straordinarie sia dal saldo finanziario 2007 assunto come base di riferimento, sia dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

L'articolo 4, comma 4-quinquies del richiamato decreto legge n. 2/2010 ha fornito un'interpretazione autentica al suddetto comma 10 dell'articolo 7-quater, disponendo che gli enti che hanno operato l'esclusione delle citate entrate straordinarie nell'anno 2009 sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011.

Per tutti gli altri enti, invece, le entrate straordinarie in questione sono incluse sia nella base di riferimento 2007 sia nei risultati 2010 e 2011.

1.4. ADOZIONE DELLA BASE QUINQUENNALE

Ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, come introdotto dall'articolo 4, comma 4- septies, lett.b), del decreto legge n. 2/2010, a partire dal 2009, per gli enti che, nell'anno 2007, hanno percepito dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, presentano un saldo di competenza mista positivo o pari a 0 (ai sensi del comma 3, lett. b) dell'articolo 77-bis) e hanno rispettato il patto per lo stesso anno, le percentuali indicate nel citato comma 3, lett.b), si applicano non più al saldo di competenza mista 2007, ma alla media dei saldi relativi al quinquennio 2003-2007, calcolati sempre in termini di competenza mista, ai sensi del successivo comma 5 dell'articolo 77-bis e con riferimento ai dati desunti dai conti consuntivi. Ovviamente il riferimento alla base quinquennale non è applicabile agli enti che già adottano l'esclusione delle entrate straordinarie di cui al paragrafo precedente.

1.5. RISORSE PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Il comma 7-quater dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, introdotto dal richiamato articolo 4, comma 4-septies, lett.a), del decreto legge n. 2/2010, prevede che non sono considerate nel saldo finanziario 2007 assunto a base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo 2010, le risorse provenienti, direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, nonché le corrispondenti spese correnti ed in conto capitale. Tale esclusione opera a partire dal 2010.

Per risorse provenienti indirettamente dall'Unione Europea si intendono quelle risorse assegnate per il tramite della Regione o della Provincia di appartenenza.

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate. In proposito, occorre precisare che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa.

Si segnala, inoltre, che il comma 4-septies, lett. a), del citato articolo 4, introducendo il comma 7-quinquies all'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008 stabilisce che, qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre.

Infine, si rappresenta che le risorse provenienti dall'Unione Europea sono escluse dal saldo finanziario di cui al comma 5 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008 anche nell'ipotesi di cofinanziamento. In tal caso, l'esclusione opera solo per la parte proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione europea e non anche per la parte inerente ai cofinanziamenti nazionali (statali, regionali o dell'ente).

1.6. RIDETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI- REGIONALIZZAZIONE

Gli obiettivi rideterminati in virtù di quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto legge n. 112/2008 e dal comma 7 dell'articolo 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, a seguito della comunicazione della regione di residenza, devono essere trasmessi entro 15 giorni utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.

Il nuovo obiettivo 2010, determinato mediante compensazione con gli obiettivi degli altri enti residenti nella medesima regione, è inserito nella apposita cella denominata "SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO (patto regionale)" degli allegati al presente decreto.

Giova ribadire che la mancata trasmissione del nuovo obiettivo secondo le modalità previste determina, ai sensi del citato comma 14 dell'articolo 77-*bis* del citato decreto legge n. 112 del 2008 nonché del comma 4 dell'articolo unico del presente decreto, inadempienza al patto di stabilità interno.

1.7. TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI

Si rammenta inoltre che, come per il 2009, i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo finanziario 2007 assunto a base di calcolo per l'individuazione del saldo obiettivo, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desunti dal conto consuntivo.

Giova ribadire, infine, che, tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a e b, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

2. DETERMINAZIONE DEL CONCORSO ALLA MANOVRA PER GLI ANNI 2010, 2011 E 2012

Per l'anno 2012, in assenza di specifiche disposizioni legislative, si ritiene opportuno che venga confermato lo stesso obiettivo programmatico individuato per l'anno 2011 e, quindi, le percentuali da applicare, per la determinazione del concorso di ciascun ente relativo all'anno 2012, sono le stesse utilizzate per l'anno 2011.

Ciò premesso, il saldo finanziario programmatico per gli anni 2010, 2011 e 2012 è ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista e determinato con le modalità di cui al punto 1, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto.

Come per il 2009, al fine di determinare il concorso alla manovra, sono stati individuati quattro gruppi di enti in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità 2007. Per gli enti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi è stata individuata la variazione del saldo 2007 che è necessaria per determinare il saldo programmatico per ciascuno degli anni 2010/2012.

In particolare, per gli enti adempienti al patto del 2007 e con saldo positivo o pari a zero è stata prevista la possibilità di peggiorare il saldo, mentre, per gli enti con saldo negativo, è stato

previsto un miglioramento del saldo del 2007. Diversamente, per gli enti inadempienti al patto del 2007 e con saldo positivo è previsto come obiettivo il medesimo saldo dell'anno 2007, mentre per gli enti con saldo negativo, è stato previsto un miglioramento del saldo del 2007, ancor più consistente rispetto agli enti adempienti. Sia l'entità del peggioramento che del miglioramento è differenziata, infatti, in funzione del rispetto o meno del patto del 2007.

I procedimenti per l'individuazione dei saldi obiettivo degli enti appartenenti a ciascuna delle quattro classi sono di seguito descritti.

2.1 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATIVO

In caso di saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo, gli enti dovranno conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario, determinato sempre in termini di competenza mista, non inferiore al saldo finanziario 2007, migliorato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 77-*bis*, comma 3, lettere a) e d), distinte per comparto e distinte in funzione del rispetto o meno del patto di stabilità nell'anno 2007. Più precisamente:

1) per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2007:

- per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono, rispettivamente, pari a 62% , 125% e 125%;
- per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono, rispettivamente, pari a 97% , 165% e 165% .

2) per gli enti che NON hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007:

- per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono, rispettivamente, pari a 80%, 150% e 150%;
- per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono, rispettivamente, pari a 110%, 180%, e 180%.

Il prodotto, considerato con il segno positivo, tra la percentuale individuata ed il saldo di competenza mista 2007, rappresenta il concorso alla manovra, ossia l'entità di miglioramento del saldo di competenza mista 2007, strumentale alla determinazione del saldo obiettivo per ciascun anno considerato.

Non è più vigente il comma 9 dell'articolo 77-bis che, per i soli comuni con saldo finanziario 2007 di competenza mista negativo, prevedeva che l'entità del concorso alla manovra fosse determinata individuando il minore fra dei due importi ottenuti attraverso l'applicazione delle percentuali di cui ai punti 1) o 2) e di quello corrispondente al 20% dell'ammontare delle spese finali espresse in termini di competenza mista

2.2 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 POSITIVO O PARI A ZERO

Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, gli enti con il saldo finanziario di competenza mista non negativo dovranno conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al corrispondente saldo 2007, peggiorato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 77-*bis*, comma 3, lettere b) e c), distinte per comparto e a seconda che l'ente abbia rispettato o meno il patto di stabilità nell'anno 2007. Più precisamente:

1) per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2007:

- per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono, rispettivamente, pari a 10%, 0% e 0%;
- per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono, rispettivamente, pari a 10%,0% e 0%.

2) per gli enti che NON hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007:

- per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono, rispettivamente, pari a 0%, 0% e 0%;
- per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono, rispettivamente, pari a 0%, 0% e 0%.

Il prodotto tra la percentuale individuata ed il saldo di competenza mista 2007 rappresenta l'entità massima consentita di peggioramento del saldo 2007, strumentale alla determinazione del saldo obiettivo per ciascun anno considerato.

3 DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2010, 2011 E 2012.

3.1 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATIVO

Una volta calcolata, secondo quanto indicato nel punto 2.1, l'entità del concorso alla manovra, gli enti determinano gli obiettivi del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 correggendo della suddetta entità il saldo finanziario dell'anno 2007 definito al punto 1. Quindi il saldo obiettivo sarà determinato sommando al saldo finanziario 2007, espresso in termini di competenza mista, il contributo, considerato con il segno positivo, individuato al punto 2.1

A titolo esemplificativo, un comune che ha registrato un saldo 2007 pari a -100 e che nel 2007 ha rispettato il patto, nel 2010 concorrerà alla manovra per un importo pari al 97% di 100 = 97 per cui il suo obiettivo sarà pari a -100+97=-3.

Sempre a titolo esemplificativo, un comune che ha registrato un saldo 2007 pari a -100 e che nel 2007 non ha rispettato il patto, nel 2010 concorrerà alla manovra per un importo pari al 110% di 100 = 110 per cui il suo obiettivo sarà pari a -100+110=+10.

3.2 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 POSITIVO O PARI A ZERO

Per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007, l'obiettivo programmatico, per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012, è pari al saldo finanziario 2007 di cui al punto 1, peggiorato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali, di cui all'articolo 77-*bis*, comma 3, lett. b), individuato secondo la procedura descritta al punto 2.2.

Il saldo obiettivo sarà, quindi, determinato sottraendo dal saldo finanziario 2007, espresso in termini di competenza mista, l'entità del peggioramento determinato al punto 2.2.

A titolo esemplificativo, un comune che ha registrato un saldo 2007 pari a +100 e che nel 2007 ha rispettato il patto, potrà peggiorare il proprio saldo 2010 per un importo pari al 10% di 100 = 10 per cui il suo obiettivo sarà pari a +100 -10= +90

Diversamente, gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007, dovranno perseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo obiettivo di competenza mista pari al corrispondente saldo finanziario 2007 di cui al punto 1, posto che le percentuali di riferimento sono tutte pari a 0% (comma 3, lett. c) e che quindi l'entità di peggioramento risulta pari a zero.

4 ENTI COMMISSARIATI

Il comma 4 dell'articolo 77-*bis* prevede che per gli enti commissariati negli anni 2004 e/o 2005 ai sensi dell'articolo 141 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, poiché non soggetti al rispetto del patto di stabilità 2007, si applicano le medesime regole valide per gli enti che hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo (comma 3, lettera b, dell'articolo 77-*bis*).

Per cui, a titolo esemplificativo, se per un ente:

- il saldo finanziario in termini di competenza mista era pari a -100, il saldo 2010 non potrà essere inferiore a -110 (ad esempio il saldo potrà essere -109, -108, ecc.);
- il saldo finanziario era pari a +100, il saldo 2010 non potrà essere inferiore a +90 (ad esempio il saldo potrà essere +91, +92, ecc.).

Gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL n. 267/2000 e, cioè, a seguito di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso sono soggetti alle regole del patto di stabilità dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (articolo 77-bis, comma 18). Sino ad allora, pertanto, tali enti rimangono esclusi dall'assoggettamento al patto di stabilità interno.

Ai fini dell'individuazione degli obiettivi del patto per gli anni 2010/2012 per gli enti che nel 2007 non erano assoggettati al patto di stabilità in quanto commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL, trovano applicazione - in analogia con quanto previsto per gli enti locali commissariati negli anni 2004-2005 ai sensi dell'articolo 141 TUEL - le medesime regole previste per gli enti che hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo (comma 3, lettera b, dell'articolo 77-*bis*).

5 ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE

Ai sensi del comma 17 dell'articolo 77-*bis* del citato decreto legge n. 112 del 2008 gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011, assumendo, quale base di riferimento ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, rispettivamente, le risultanze dell'esercizio 2008 e 2009.

Tali enti sono equiparati agli enti rispettosi del patto 2007 e con saldo positivo o negativo sulla base delle risultanze gestionali relative, rispettivamente, agli anni 2008 e 2009. Nel 2007 non sono stati istituiti nuovi enti con obbligo di rispetto del patto di stabilità interno.

6 NUOVI COMUNI ASSOGGETTATI AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEI 5.000 ABITANTI

I comuni non assoggettati al patto 2007 in quanto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ma che superano tale soglia il 31 dicembre 2008 (termine di riferimento ai fini del patto 2010) sono assoggettati al patto di stabilità interno dell'anno 2010 e, ai fini del calcolo del contributo alla manovra, sono equiparati agli enti rispettosi del patto 2007 e con saldo positivo o negativo sulla base delle effettive risultanze gestionali dell'esercizio 2007.

7 ELENCO PROSPETTI ALLEGATI

Nei prospetti allegati sono definite le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

- Allegati A/10/P (per le province) e A/10/C (per i comuni), con cui sono acquisite le informazioni per individuare il gruppo di appartenenza e, quindi, le relative percentuali con cui correggere il saldo finanziario del 2007 per determinare il saldo obiettivo. Più precisamente è evidenziata la procedura di calcolo del saldo di competenza mista 2007 sul quale applicare le percentuali e l'informazione circa il rispetto o meno del patto 2007.
- Allegati B/10/P (per le province) e B/10/C (per i comuni) che evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo di competenza mista 2007, così come determinato mediante gli All. A/10/P e A/10/C, negativo e che HANNO rispettato il patto di stabilità interno 2007. L'Allegato B/10/C evidenzia altresì la procedura di calcolo per i comuni che partecipano al patto in quanto la popolazione di riferimento supera nel 2008 la soglia dei 5.000 abitanti e registrano un saldo negativo nel 2007.
- Allegati C/10/P (per le province) e C/10/C (per i comuni) che evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo di competenza mista 2007, così come determinato mediante gli All. A/10/P e A/10/C, negativo e che NON HANNO rispettato il patto di stabilità interno 2007.
- Allegati D/10/P (per le province) e D/10/C (per i comuni) che evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo di competenza mista 2007, così come determinato mediante gli Allegati

A/10/P e A/10/C, positivo o pari a zero e che HANNO rispettato il patto di stabilità interno 2007. Gli stessi allegati evidenziano la procedura di calcolo delle medesime grandezze per gli enti commissariati, nel 2004 e/o 2005, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, ovvero per gli enti che sono stati commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL. L'Allegato D/10/C evidenzia, altresì, la procedura di calcolo per i comuni che partecipano al patto in quanto la popolazione di riferimento supera nel 2008 la soglia dei 5.000 abitanti e registrano un saldo positivo o pari a zero nel 2007.

- Allegati E/10/P (per le province) e E/10/C (per i comuni) che evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo di competenza mista 2007, così come determinato mediante gli All. A/10/P e A/10/C, positivo o pari a zero e che NON HANNO rispettato il patto di stabilità interno.

Si allegano, altresì, i prospetti che definiscono le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra per le province e per i comuni che, ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, come introdotto dall'articolo 4, comma 4- septies, lett.b), del decreto legge n. 2/2010, adottano la base di riferimento quinquennale.

- Allegati A/10/P QUINQ (per le province) e A/10/C QUINQ (per i comuni), con cui sono acquisite le informazioni per individuare il gruppo di appartenenza e, quindi, le relative percentuali con cui correggere il saldo medio finanziario 2003-2007 per determinare il saldo obiettivo. Più precisamente, è evidenziata la procedura di calcolo del saldo medio di competenza mista 2003-2007 sul quale applicare le percentuali, considerando che tali enti sono rispettosi del patto 2007 e presentano un saldo di competenza mista 2007 positivo o pari a zero.
- Allegati B/10/P QUINQ (per le province) e B/10/C QUINQ (per i comuni) che evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni con un saldo medio 2003-2007 in termini di competenza mista così come determinato mediante gli All. A/10/P QUINQ e A/10/C QUINQ, negativo. L'Allegato B/10/C QUINQ evidenzia altresì la procedura di calcolo per i comuni che partecipano al patto in quanto la popolazione di riferimento supera nel 2008 la soglia dei 5.000 abitanti e registrano un saldo medio in termini di competenza mista negativo nel periodo 2003-2007.
- Allegati D/10/P QUINQ (per le province) e D/10/C QUINQ (per i comuni) che evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo medio 2003-2007 in termini di competenza mista così come

determinato mediante gli All. A/10/P QUINQ e A/10/C QUINQ, positivo o pari a zero. L'Allegato D/10/C QUINQ evidenzia altresì la procedura di calcolo per i comuni che partecipano al patto in quanto la popolazione di riferimento supera nel 2008 la soglia dei 5.000 abitanti e registrano un saldo medio in termini di competenza mista positivo o pari a 0 nel periodo 2003-2007. Gli stessi allegati evidenziano, infine, la procedura di calcolo delle medesime grandezze per gli enti commissariati, nel 2004 e/o 2005, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, ovvero per gli enti che sono stati commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL.

Al fine di facilitare la determinazione dell'entità del concorso alla manovra e del connesso obiettivo programmatico di ciascun ente, sul sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it è disponibile un'applicazione informatica che calcola automaticamente l'entità del concorso alla manovra e gli obiettivi programmatici per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Gli enti che intendono avvalersi di detta applicazione inseriscono i loro dati contabili e l'applicazione calcola, evidenziandone le modalità, sia l'entità del contributo annuo alla manovra dell'ente che l'obiettivo programmatico.

All. A/10/P - Calcolo del saldo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009 e n. 42/2010)

PROVINCE

(migliaia di euro)

S A L D O F I N A N Z I A R I O 2007 in termini di competenza mista

		ENTRATE FINALI		ANNO 2007
E1		TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	
E2		TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	
E3		TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	
E4		TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (*)	
a detrarre:	E5	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Riscossioni (*)	
	E6	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Accertamenti	
	E7	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Riscossioni (*)	
	E8	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).	Accertamenti	
	E9	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).	Riscossioni (*)	
	E10	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a) legge n. 42/2010).	Accertamenti	
	E11	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies lett. a) legge n. 42/2010).	Riscossioni (*)	
		LE SEGUENTI VOCI "E12" E "E13" SONO VALORIZZATE SOLO PER GLI ENTI CHE HANNO APPROVATO IL BILANCIO 2009 PRIMA DEL 10/3/2009 - ESCLUDENDO LE ENTRATE STRAORDINARIE DI CUI AL COMMA 8 DELL'ART.77-BIS DELLA L.133/2008 SIA DALLA BASE DI CALCOLO DELL'ANNO 2007 CHE DAI RISULTATI UTILI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2009 - E CHE NON HANNO RITENUTO DI AVVALERSI, **NEL 2009**, DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO DELINEATO DALL'ABROGAZIONE DEL RICHIAMATO COMMA 8 OPERATA DALL'ART. 7-QUATER, COMMA 10, LEGGE N. 33/2009 (art. 4, comma 4-quinquies, legge n. 42/2010).		
	E12	Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77- bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.	Accertamenti	
	E13	Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed entrate relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77-bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.	Riscossioni (*)	
EF N		**ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-E13)**		0

All. A/10/P - Calcolo del saldo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011 *DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO*				
		SPESE FINALI		**ANNO 2007**
	S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni	
	S2	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (*)	
a detrarre:	S3	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Pagamenti (*)	
	S4	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Impegni	
	S5	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Pagamenti (*)	
	S6	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).	Impegni	
	S7	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).	Pagamenti (*)	
	S8	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a), legge n. 42/2010).	Impegni	
	S9	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies lett. a), legge n. 42/2010).	Pagamenti (*)	
SF N		**SPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9)**		0
SFIN 07		**SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (EF N- SF N)**		**0**

VER PSI	**L'ENTE HA RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL 2007?**	**SI / NO**

L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata mediante la procedura di cui all'allegato:

- **B/10/P** se:
• l'ente nel 2007 HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN 07);

- **C/10/P** se:
• l'ente nel 2007 NON HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN 07);

- **D/10/P** se:
• l'ente nel 2007 HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN 07);
• l'ente è stato commissariato nel 2004 e/o nel 2005 ai sensi dell'art. 141 o 143 del TUEL;
• l'ente non è stato assoggettato al patto 2007 perchè commissariato ai sensi dell'art. 143 del TUEL;

- **E/10/P** se:
• l'ente nel 2007 NON HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN 07).

(*) Gestione di competenza + gestione dei residui

Legenda
Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. B/10/P - Enti con saldo di competenza mista 2007 negativo e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e n. 42/2010)

PROVINCE

(migliaia di euro)

SFIN 07	**SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista**	**0**
		(a)

A	**Determinazione del concorso alla manovra**		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. a), legge n. 133/2008	**62%**	**125%**	***125%***
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo)	0	0	*0*
	(e) =-(a) * (b)	(f) =-(a) * (c)	(g) =-(a) * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	**0**	**0**	***0***
	(h) = (a)+(e)	(i) = (a)+(f)	(l) = (a)+(g)
	Anno 2010		
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO (patto regionale) (**) (in termini di competenza mista)	**0**		
	(m)		

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

(**) Obiettivo rideterminato in virtù di quanto disposto dal comma 11 dell'art.77-ter del decreto legge n. 112/2008 e dal comma 7 dell'art. 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, a seguito della comunicazione della regione di residenza.Da trasmettere entro 15 giorni dalla variazione.

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. C/10/P - Enti con saldo di competenza mista 2007 negativo e inadempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e n. 42/2010)

PROVINCE

(migliaia di euro)

SFIN 07	SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista	0
		(a)

A	Determinazione del concorso alla manovra		
	Anno 2010	Anno 2011	*Anno 2012 (*)*
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. d), legge n. 133/2008	80%	150%	*150%*
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo)	0	0	*0*
	(e) =-(a) * (b)	(f) =-(a) * (c)	(g) =-(a) * (d)

B	Individuazione del saldo finanziario obiettivo (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	0	0	*0*
	(h) = (a)+(e)	(i) = (a)+(f)	(l) = (a)+(g)
	Anno 2010		
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO (patto regionale) (**) (in termini di competenza mista)	0		
	(m)		

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

(**) Obiettivo rideterminato in virtù di quanto disposto dal comma 11 dell'art.77-ter del decreto legge n. 112/2008 e dal comma 7 dell'art. 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, a seguito della comunicazione della regione di residenza.Da trasmettere entro 15 giorni dalla variazione.

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. D/10/P - Enti con saldo di competenza mista 2007 positivo o pari a zero e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e n. 42/2010)

PROVINCE

(migliaia di euro)

SFIN 07	**SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista**	**0**
		(a)

A	**Determinazione del concorso alla manovra**		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. b), legge n. 133/2008	**10%**	**0%**	***0%***
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (peggiorativa)	0	0	*0*
	(e) =|(a)| * (b)	(f) =|(a)| * (c)	(g) =|(a)| * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	**0**	**0**	***0***
	(h) = (a)-(e)	(i) = (a)-(f)	(l) = (a)-(g)
	Anno 2010		
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO (patto regionale) (**) (in termini di competenza mista)	**0**		
	(m)		

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

(**) Obiettivo rideterminato in virtù di quanto disposto dal comma 11 dell'art.77-ter del decreto legge n. 112/2008 e dal comma 7 dell'art. 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, a seguito della comunicazione della regione di residenza.Da trasmettere entro 15 giorni dalla variazione.

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. E/10/P - Enti con saldo di competenza mista 2007 positivo o pari a zero e inadempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e n. 42/2010)

PROVINCE

(migliaia di euro)

SFIN 07	**SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista**	**0**
		(a)

A	**Determinazione del concorso alla manovra**		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. c), legge n. 133/2008	**0%**	**0%**	***0%***
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA	0	0	*0*
	(e) =(a) * (b)	(f) =(a) * (c)	(g) =(a) * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	**0**	**0**	***0***
	(h) = (a)-(e)	(i) = (a)-(f)	(l) = (a)-(g)
	Anno 2010		
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO (patto regionale) (**) (in termini di competenza mista)	**0**		
	(m)		

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

(**) Obiettivo rideterminato in virtù di quanto disposto dal comma 11 dell'art.77-ter del decreto legge n. 112/2008 e dal comma 7 dell'art. 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, a seguito della comunicazione della regione di residenza.Da trasmettere entro 15 giorni dalla variazione.

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. A/10/C - Calcolo del saldo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009 e n. 42/2010)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

S A L D O F I N A N Z I A R I O 2007 in termini di competenza mista

		ENTRATE FINALI		**ANNO 2007**
E1		TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	
E2		TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	
E3		TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	
E4		TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (*)	
a detrarre:	E5	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Riscossioni (*)	
	E6	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Accertamenti	
	E7	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Riscossioni (*)	
	E8	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).	Accertamenti	
	E9	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).	Riscossioni (*)	
	E10	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a), legge n. 42/2010).	Accertamenti	
	E11	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a), legge n. 42/2010).	Riscossioni (*)	
		LE SEGUENTI VOCI "E12" E "E13" SONO VALORIZZATE SOLO PER GLI ENTI CHE HANNO APPROVATO IL BILANCIO 2009 PRIMA DEL 10/3/2009 - ESCLUDENDO LE ENTRATE STRAORDINARIE DI CUI AL COMMA 8 DELL'ART.77-BIS DELLA L.133/2008 SIA DALLA BASE DI CALCOLO DELL'ANNO 2007 CHE DAI RISULTATI UTILI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2009 - E CHE NON HANNO RITENUTO DI AVVALERSI, **NEL 2009**, DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO DELINEATO DALL'ABROGAZIONE DEL RICHIAMATO COMMA 8 OPERATA DALL'ART. 7-QUATER, COMMA 10, LEGGE N. 33/2009 (art. 4, comma 4-quinquies, legge n. 42/2010).		
	E12	Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77- bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.	Accertamenti	
	E13	Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed entrate relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77-bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.	Riscossioni (*)	
EF N		**ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-E13)**		0

All. A/10/C - Calcolo del saldo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011				
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO				
SPESE FINALI				ANNO 2007
S1		TOTALE TITOLO 1°	Impegni	
S2		TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (*)	
a detrarre:	S3	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Pagamenti (*)	
	S4	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Impegni	
	S5	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Pagamenti (*)	
	S6	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).	Impegni	
	S7	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).	Pagamenti (*)	
	S8	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a) legge n. 42/2010).	Impegni	
	S9	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a), legge n. 42/2010).	Pagamenti (*)	
SF N	SPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9)			0
SFIN 07	SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (EF N- SF N)			0

VER PSI	L'ENTE HA RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL 2007?	SI / NO

L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata mediante la procedura di cui all'allegato:

- **B/10/C** se:
• l'ente nel 2007 HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN 07),
• il comune partecipa al Patto in quanto la popolazione di riferimento supera, al 31/12/2008, la soglia dei 5.000 abitanti e registra un saldo negativo nel 2007;

- **C/10/C** se:
• l'ente nel 2007 NON HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN 07);

- **D/10/C** se:
• l'ente nel 2007 HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN 07),
• il comune partecipa al patto in quanto la popolazione di riferimento supera, al 31/12/2008, la soglia dei 5.000 abitanti e registra un saldo positivo o pari a 0 nel 2007
• l'ente è stato commissariato nel 2004 e/o nel 2005 ai sensi dell'art. 141 o 143 del TUEL;
• l'ente non è stato assoggettato al patto 2007 perchè commissariato ai sensi dell'art. 143 del TUEL;

- **E/10/C** se:
• l'ente nel 2007 NON HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN 07).

(*) Gestione di competenza + gestione dei residui

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. B/10/C - Enti con saldo di competenza mista 2007 negativo e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e n. 42/2010)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

SFIN 07	**SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista**	**0**
		(a)

A	**Determinazione del concorso alla manovra**		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. a), legge n. 133/2008	**97%**	**165%**	***165%***
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo)	0	0	*0*
	(e) =-(a) * (b)	(f) =-(a) * (c)	(g) =-(a) * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	**0**	**0**	***0***
	(h) = (a)+(e)	(i) = (a)+(f)	(l) = (a)+(g)
	Anno 2010		
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO (patto regionale) (**) (in termini di competenza mista)	**0**		
	(m)		

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

(**) Obiettivo rideterminato in virtù di quanto disposto dal comma 11 dell'art.77-ter del decreto legge n. 112/2008 e dal comma 7 dell'art. 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, a seguito della comunicazione della regione di residenza.Da trasmettere entro 15 giorni dalla variazione.

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. C/10/C - Enti con saldo di competenza mista 2007 negativo e inadempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e n. 42/2010)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

SFIN 07	**SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista**	**0**
		(a)

A	**Determinazione del concorso alla manovra**		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. d), legge n. 133/2008	**110%**	**180%**	***180%***
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo)	0	0	*0*
	(e) =-(a) * (b)	(f) =-(a) * (c)	(g) =-(a) * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	**0**	**0**	***0***
	(h)=(a)+(e)	(i) = (a)+(f)	(l) = (a)+(g)
	Anno 2010		
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO (patto regionale) (**) (in termini di competenza mista)	**0**		
	(m)		

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

(**) Obiettivo rideterminato in virtù di quanto disposto dal comma 11 dell'art.77-ter del decreto legge n. 112/2008 e dal comma 7 dell'art. 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, a seguito della comunicazione della regione di residenza.Da trasmettere entro 15 giorni dalla variazione.

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. D/10/C - Enti con saldo di competenza mista 2007 positivo o pari a zero e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e n. 42/2010)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

SFIN 07	SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista	0
		(a)

A	Determinazione del concorso alla manovra		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. b), legge n. 133/2008	10%	0%	*0%*
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (peggiorativa)	0	0	*0*
	(e) =|(a)| * (b)	(f) =|(a)| * (c)	(g) =|(a)| * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	0	0	*0*
	(h)=(a)-(e)	(i) = (a)-(f)	(l) = (a)-(g)
	Anno 2010		
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO (patto regionale) (**) (in termini di competenza mista)	0		
	(m)		

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

(**) Obiettivo rideterminato in virtù di quanto disposto dal comma 11 dell'art.77-ter del decreto legge n. 112/2008 e dal comma 7 dell'art. 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, a seguito della comunicazione della regione di residenza.Da trasmettere entro 15 giorni dalla variazione.

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. E/10/C - Enti con saldo di competenza mista 2007 positivo o pari a zero e inadempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e n. 42/2010)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

SFIN 07	**SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista**	**0**
		(a)

A	Determinazione del concorso alla manovra		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. c), legge n. 133/2008	**0%**	**0%**	***0%***
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA	0	0	*0*
	(e) =(a) * (b)	(f) =(a) * (c)	(g) =(a) * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	**0**	**0**	***0***
	(h)=(a)-(e)	(i) = (a)-(f)	(l) = (a)-(g)
	Anno 2010		
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO (patto regionale) (**) (in termini di competenza mista)	**0**		
	(m)		

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

(**) Obiettivo rideterminato in virtù di quanto disposto dal comma 11 dell'art.77-ter del decreto legge n. 112/2008 e dal comma 7 dell'art. 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, a seguito della comunicazione della regione di residenza.Da trasmettere entro 15 giorni dalla variazione.

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. A/10/P QUINQ - Calcolo del saldo medio di competenza mista 2003-2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO SU BASE QUINQUENNALE

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009 e n. 42/2010)

PROVINCE

(migliaia di euro)

S A L D O F I N A N Z I A R I O M E D I O 2003 - 2007 in termini di competenza mista
(ai sensi dell'art. 77-bis, comma 9-bis legge n. 133/2008, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. b), legge n. 42/2010)

		ENTRATE FINALI		ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
E1		TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti					
E2		TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti					
E3		TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti					
E4		TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (*)					
a detrarre:	E5	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Riscossioni (*)					
	E6	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Accertamenti					
	E7	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Riscossioni (*)					
	E8	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies legge n. 42/2010).	Accertamenti					
	E9	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies legge n. 42/2010).	Riscossioni (*)					
	E10	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a), legge n. 42/2010).	Accertamenti					
	E11	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a), legge n. 42/2010).	Riscossioni (*)					
EF N		**ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11)**		0	0	0	0	0

All. A/10/P QUINQ - Calcolo del saldo medio di competenza mista 2003-2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO SU BASE QUINQUENNALE

		SPESE FINALI		ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
	S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni					
	S2	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (*)					
a detrarre:	S3	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Pagamenti (*)					
	S4	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Impegni					
	S5	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Pagamenti (*)					
	S6	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).	Impegni					
	S7	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).	Pagamenti (*)					
	S8	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a) legge n. 42/2010).	Impegni					
	S9	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a), legge n. 42/2010).	Pagamenti (*)					
SF N		**SPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9)**		0	0	0	0	0
SFIN ANNUALE		**SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (EF N- SF N)**		0	0	0	0	0

SFIN MEDIO 2003-2007	**SALDO FINANZIARIO MEDIO in termini di competenza mista 2003-2007 (media dei saldi finanziari annuali)**	0
VER PSI	**L'ENTE HA RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL 2007?**	**SI**

L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata mediante la procedura di cui all'allegato:

- **B/10/P QUINQ** se:
• l'ente ha un saldo medio 2003-2007 in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN MEDIO 2003-2007);

- **D/10/P QUINQ** se:
• l'ente ha un saldo medio 2003-2007 in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN MEDIO 2003-2007);
• l'ente è stato commissariato nel 2004 e/o nel 2005 ai sensi degli art. 141 o 143 del TUEL;
• l'ente non è stato assoggettato al patto 2007 perchè commissariato ai sensi dell'art. 143 del TUEL.

(*) Gestione di competenza + gestione dei residui

Legenda
Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. B/10/P QUINQ - Enti con saldo medio di competenza mista 2003 - 2007 negativo e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009 e n. 42/2010)

PROVINCE

(migliaia di euro)

SFIN MEDIO 2003-2007	SALDO FINANZIARIO MEDIO in termini di competenza mista 2003-2007	0
		(a)

A	Determinazione del concorso alla manovra		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. a), legge n. 133/2008	62%	125%	*125%*
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo)	0	0	*0*
	(e) =-(a) * (b)	(f) =-(a) * (c)	(g) =-(a) * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	0	0	*0*
	(h) = (a)+(e)	(i) = (a)+(f)	(l) = (a)+(g)
	Anno 2010		
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO (patto regionale) (**) (in termini di competenza mista)	0		
	(m)		

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

(**) Obiettivo rideterminato in virtù di quanto disposto dal comma 11 dell'art.77-ter del decreto legge n. 112/2008 e dal comma 7 dell'art. 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, a seguito della comunicazione della regione di residenza.Da trasmettere entro 15 giorni dalla variazione.

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. D/10/P QUINQ - Enti con saldo medio di competenza mista 2003-2007 positivo o pari a zero e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009 e n. 42/2010)

PROVINCE

(migliaia di euro)

SFIN MEDIO 2003-2007	**SALDO FINANZIARIO MEDIO in termini di competenza mista 2003-2007**	**0**
		(a)

A	**Determinazione del concorso alla manovra**		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. b), legge n. 133/2008	**10%**	**0%**	***0%***
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (peggiorativa)	0	0	*0*
	(e) =|(a)| * (b)	(f) =|(a)| * (c)	(g) =|(a)| * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	**0**	**0**	***0***
	(h)=(a)-(e)	(i) = (a)-(f)	(l) = (a)-(g)
	Anno 2010		
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO (patto regionale) (**) (in termini di competenza mista)	**0**		
	(m)		

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

(**) Obiettivo rideterminato in virtù di quanto disposto dal comma 11 dell'art.77-ter del decreto legge n. 112/2008 e dal comma 7 dell'art. 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, a seguito della comunicazione della regione di residenza.Da trasmettere entro 15 giorni dalla variazione.

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. A/10/C QUINQ - Calcolo del saldo medio di competenza mista 2003-2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO SU BASE QUINQUENNALE

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009 e n. 42/2010)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

S A L D O M E D I O F I N A N Z I A R I O 2003 - 2007 in termini di competenza mista
(ai sensi dell'art. 77-bis, comma 9-bis legge n. 133/2008, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. b), legge n. 42/2010)

		ENTRATE FINALI		ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
E1		TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti					
E2		TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti					
E3		TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti					
E4		TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (*)					
a detrarre:	E5	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Riscossioni (*)					
	E6	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Accertamenti					
	E7	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Riscossioni (*)					
	E8	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).	Accertamenti					
	E9	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).	Riscossioni (*)					
	E10	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a), legge n. 42/2010).	Accertamenti					
	E11	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a), legge n. 42/2010).	Riscossioni (*)					
EF N		**ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11)**		0	0	0	0	0

All. A/10/C QUINQ - Calcolo del saldo medio di competenza mista 2003-2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO SU BASE QUINQUENNALE

		SPESE FINALI		ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
S1		TOTALE TITOLO 1°	Impegni					
S2		TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (*)					
a detrarre:	S3	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Pagamenti (*)					
	S4	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Impegni					
	S5	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Pagamenti (*)					
	S6	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).	Impegni					
	S7	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).	Pagamenti (*)					
	S8	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a), legge n. 42/2010).	Impegni					
	S9	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a), legge n. 42/2010).	Pagamenti (*)					
SF N		**SPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9)**		0	0	0	0	0
SFIN ANNUALE		**SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (EF N- SF N)**		0	0	0	0	0

SFIN MEDIO 2003-2007	**SALDO FINANZIARIO MEDIO in termini di competenza mista 2003-2007 (media dei saldi finanziari annuali)**	0
VER PSI	**L'ENTE HA RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL 2007?**	**SI**

L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata mediante la procedura di cui all'allegato:

- **B/10/C QUINQ** se:
• l'ente ha un saldo medio 2003-2007 in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN MEDIO 2003-2007);
• il comune partecipa al Patto in quanto la popolazione di riferimento supera, al 31/12/2008, la soglia dei 5.000 abitanti e registra un saldo medio in termini di competenza mista negativo nel periodo 2003-2007;

- **D/10/C QUINQ** se:
• l'ente ha un saldo medio 2003-2007 in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN MEDIO 2003-2007);
• se il comune partecipa al patto in quanto la popolazione di riferimento supera, al 31/12/2008, la soglia dei 5.000 abitanti e registra un saldo medio positivo o pari a 0 nel periodo 2003-2007;
• l'ente è stato commissariato nel 2004 e/o nel 2005 ai sensi degli art. 141 o 143 del TUEL;
• l'ente non è stato assoggettato al patto 2007 perchè commissariato ai sensi dell'art. 143 del TUEL.

(*) Gestione di competenza + gestione dei residui

Legenda
Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. B/10/C QUINQ - Enti con saldo medio di competenza mista 2003-2007 negativo e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009 e n. 42/2010)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

SFIN MEDIO 2003-2007	SALDO FINANZIARIO MEDIO in termini di competenza mista 2003-2007	0
		(a)

A	Determinazione del concorso alla manovra		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. a), legge n. 133/2008	97%	165%	*165%*
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo)	0	0	*0*
	(e) =-(a) * (b)	(f) =-(a) * (c)	(g) =-(a) * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	0	0	*0*
	(h) = (a)+(e)	(i) = (a)+(f)	(l) = (a)+(g)
	Anno 2010		
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO (patto regionale) (**) (in termini di competenza mista)	0		
	(m)		

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

(**) Obiettivo rideterminato in virtù di quanto disposto dal comma 11 dell'art.77-ter del decreto legge n. 112/2008 e dal comma 7 dell'art. 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, a seguito della comunicazione della regione di residenza.Da trasmettere entro 15 giorni dalla variazione.

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. D/10/C QUINQ - Enti con saldo medio di competenza mista 2003-2007 positivo o pari a zero e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009 e n. 42/2010)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

SFIN MEDIO 2003-2007	**SALDO FINANZIARIO MEDIO in termini di competenza mista 2003-2007**	**0**
		(a)

A	**Determinazione del concorso alla manovra**		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. b), legge n. 133/2008	**10%**	**0%**	***0%***
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (peggiorativa)	0	0	*0*
	(e) =|(a)| * (b)	(f) =|(a)| * (c)	(g) =|(a)| * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	**0**	**0**	***0***
	(h)=(a)-(e)	(i) = (a)-(f)	(l) = (a)-(g)
	Anno 2010		
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO (patto regionale) (**) (in termini di competenza mista)	**0**		
	(m)		

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

(**) Obiettivo rideterminato in virtù di quanto disposto dal comma 11 dell'art.77-ter del decreto legge n. 112/2008 e dal comma 7 dell'art. 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, a seguito della comunicazione della regione di residenza.Da trasmettere entro 15 giorni dalla variazione.

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

10A09217

DECRETO 14 luglio 2010.

Comunicazione dell'avvio a regime del sistema regionale della regione Lombardia, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei medici prescrittori regionali.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema tessera sanitaria) ed, in particolare, il comma 5-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale (SSN) e la ricetta elettronica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-*bis* del citato art. 50, concernente, tra l'altro, i dati delle ricette e le relative modalità di trasmissione telematica da parte dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale al Sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1 del decreto 2 febbraio 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2009, attuativo del comma 5-*bis* del citato art. 50, il quale prevede che l'avvio sperimentale delle attività realizzative in ambito regionale delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 è definito attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le singole regioni, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 e che, in relazione a tali accordi, con decreto del Ministero dell'economia è comunicata la fine della sperimentazione in ogni singola regione, sulla base della specifica relazione trasmessa dalla Sogei, circa il completamento delle attività convenute;

Viste le note regionali della regione Lombardia, concernenti:

le caratteristiche tecniche delle proprie infrastrutture regionali di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008;

la richiesta di adesione all'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, ai fini del riconoscimento di conformità alle disposizioni di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 del proprio sistema informativo regionale per la trasmissione telematica delle ricette da parte dei medici regionali del SSN al SAC, tramite il Sistema di accoglienza regionale (SAR);

Visto quanto convenuto nella specifica riunione tenutesi il 17 novembre 2009 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero della salute, della Sogei e della regione Lombardia concernente l'esame della documentazione relativa al predetto sistema informativo regionale e la definizione degli accordi specifici per l'avvio sperimentale delle attività realizzative in ambito regionale in conformità con le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008;

Vista la nota n. 1185 del 26 marzo 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la digitalizzatone della PA e l'innovazione tecnologica concernente, la valutazione congiunta con DigitPA, ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, per gli aspetti di propria competenza, del citato sistema regionale presentato dalla regione Lombardia;

Vista la relazione trasmessa da Sogei ai sensi del citato decreto 2 febbraio 2009, concernente il completamento della sperimentazione del citato sistema informativo regionale presentato dalla regione Lombardia;

Visti gli accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, siglati il 27 maggio 2009, i quali prevedono, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;

Vista la nota n. 56717 dell'8 luglio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 14 giugno 2010, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero della salute, di Sogei e della regione Lombardia, nel corso della quale, valutata positivamente la conformità del citato sistema informativo regionale rispetto a quanto previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 mano 2008, si è convenuto:

di poter fissare al 1° ottobre 2010 la data di avvio a regime del medesimo sistema informativo regionale della regione Lombardia, concernente la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei medici prescrittori regionali, secondo le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008;

con riferimento all'applicazione nella regione Lombardia delle disposizioni di cui ai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di definire che, a partire dalla predetta data di avvio a regime, in fase di prima applicazione, l'inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore convenzionato della regione Lombardia si intende verificata nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalla data del 1° ottobre 2010 da ogni medesimo medico siano, su base mensile, inferiori all'affida del totale delle ricette compilate per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale, tenuto anche conto delle risultanze del sistema informativo regionale autorizzato ai sensi del comma 11 del citato art. 50;

Decreta:

Art. 1.

Chiusura sperimentazione e avvio a regime

1. Con riferimento all'attuazione in ambito regionale delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 concernenti la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del Servizio saniratio nazionale dai medici prescrittori, è definita al l° ottobre 2010 la data di avvio a regime per la regione Lombardia del proprio sistema informativo regionale, riconosciuto conforme ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008.

2. Dalla data di avvio a regime di cui al comma 1, sono rese esecutive nella regione Lombardia le disposizioni di cui agli accordi collettivi nazionali vigenti con i medici regionali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, richiamate nelle premesse, inerenti le segnalazioni dei casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore convenzionato rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, documentate attraverso le verifiche del Sistema tessera sanitaria, tenuto anche conto delle risultanze di cui al sistema informativo regionale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008.

3. In fase di prima applicazione, l'inadempienza di cui al comma 2 si intende verificata nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalla data di cui al comma 1, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale, tenuto anche conto delle risultanze di cui al sistema informativo regionale.

4. Con successivi decreti è stabilita l'estensione alle altre regioni e province autonome del programma di avvio a regime di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

10A09172

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Avram Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

Vista l'istanza, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Avram Mihaela, nata a Bailesti (Romania) il giorno 14 settembre 1965, cittadina rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «asistent medical specialitatea medicala», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Craiova nell'anno 1992, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di infermiere;

Visto il parere della Conferenza dei servizi riunita il 7 aprile 2009, la quale sentito il parere del rappresentate del collegio professionale ha ritenuto che il riconoscimento del titolo di cui trattasi debba essere subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in un tirocinio di adattamento della durata di 5 semestri, pari a 2250 ore o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistico, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

Vista la nota n. prot. DGRUPS 0034042 in data 29 maggio 2009 con la quale questo Ministero ha comunicato alla sig.ra Avram Mihaela che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento della predetta misura compensativa;

Vista la nota in data 2 luglio 2009 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dell'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la prova attitudinale;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 10 giugno 2010, da cui si evince che la sig.ra Avram Mihaela è risultata idonea;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato del titolo III capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «asistent medical specialitatea medicala» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Craiova nell'anno 1992 dalla sig.ra Avram

Mihaela, nata a Bailesti (Romania) il giorno 14 settembre 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

2. La sig.ra Avram Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09169

DECRETO 1° luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gomes De Vasconcelos Kilvia Kelly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gomes De Vasconcelos Kilvia Kelly ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermeiro conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Enfermeiro conseguito nell'anno 2005 presso la Universidade Federal do Ceará di Fortaleza (CE-Brasile) dalla sig.ra Gomes De Vasconcelos Kilvia Kelly, nata a Limoeiro do Norte (CE-Brasile) il giorno 25 luglio 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Gomes De Vasconcelos Kilvia Kelly è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09127

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rus Oxana Cioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al

riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rus Oxana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «AZS Dr. Luca» di Braila nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Cioara Oxana;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria «AZS Dr. Luca» di Braila nell'anno 2000 dalla sig.ra Cioara Oxana, nata a Hincesti (Moldavia) il 14 agosto 1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cioara Oxana, coniugata Rus, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09123

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Starluciuc Cojocaru Rahela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cojocaru Rahela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Cojocaru Rahela ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Starluciuc;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2009 dalla sig.ra Starluciuc Rahela, coniugata Cojocaru Rahela nata a Iasi (Romania) il giorno 10 marzo 1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Cojocaru Rahela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09124

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jipa Gabriela Predescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Jipa Gabriela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent generalist», conseguito in Romania presso la Scuola post liceale sanitaria di Ploiesti nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Predescu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent generalist» conseguito in Romania presso la Scuola post liceale sanitaria di Ploiesti nell'anno 1998, dalla sig.ra Predescu Gabriela, coniugata Jipa, nata a Cimpina (Romania) il giorno 18 marzo 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Predescu Gabriela, coniugata Jipa, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art.16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09122

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bates Rachel Wendy, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bates Rachel Wendy, nata a Exeter (Gran Bretagna) il 22 agosto 1978, cittadina britannica, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Post Graduate Diploma in Health Care Studies with Professional Registration in Nursing (Adult)» conseguito in Gran Bretagna presso l'Università di Sheffield in data

21 settembre 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, in data 22 settembre 2003, la sig.ra Bates Rachel Wendy ha ottenuto l'iscrizione in qualità di «Registered Nurse - Adult» al Registro tenuto dal Nursing & Midwifery Council - NMC, Autorità di Governo competente della Gran Bretagna;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla sopra citata Autorità di Governo in data 16 marzo 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata «ha adempiuto ai requisiti riguardo l'art. 31, direttiva 2005/36/CE, e che tale registrazione è l'equivalente dell'annesso 5.2.2.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Gran Bretagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Post Graduate Diploma in Health Care Studies with Professional Registration in Nursing (Adult)» conseguito in Gran Bretagna presso l'Università di Sheffield in data 21 settembre 2003, con iscrizione in qualità di «Registered Nurse - Adult» al Registro tenuto dal Nursing & Midwifery Council - NMC a partire dal giorno 22 settembre 2003, dalla sig.ra Bates Rachel Wendy, nata a Exeter (Gran Bretagna) il 22 agosto 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bates Rachel Wendy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09206

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Markert Katja, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Markert Katja, nata a Schlema (Germania) il 12 ottobre 1977, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale infermieristico conseguito in Germania presso la Scuola di specializzazione professionale per infermieri presso la Clinica Helios di Aue in data 31 agosto 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, a decorrere dal giorno 1° settembre 1999, la sig.ra Markert Katja ha ricevuto dal Presidio Governativo di Chemnitz il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Krankenschwester»;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 1° ottobre 2009 e relativa traduzione che certifica che «... il corso di formazione nonché il permesso rilasciato con effetto dal 1º settembre 1999 di portare la denominazione professionale di infermiera ovvero dal 1º gennaio 2004 di portare la denominazione professionale di infermiera responsabile dell'assistenza generale risponde alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo infermieristico conseguito in Germania presso la Scuola di specializzazione professionale per infermieri presso la Clinica Helios di Aue in data 31 agosto 1999,

con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Krankenschwester» a partire dal giorno 1° settembre 1999, dalla sig.ra Markert Katja, nata a Schlema (Germania) il 12 ottobre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Markert Katja è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09207

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 giugno 2010.

Scioglimento della cooperativa «Chiara Piccola Società cooperativa edilizia a r.l.», in Aversa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 12/09/2008, effettuato dal revisore incaricato dall'Unione Nazionale Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Chiara Piccola Società Cooperativa Edilizia a r.l.» con sede in Aversa (Caserta), costituita in data 23 gennaio 1998, con atto a rogito del notaio Francesco Paolo Pelosi di Succivo (Caserta), n. REA CE-175884, codice fiscale n. 02458320617, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Vincenzo Cucco nato a Caserta il 24 maggio 1966, con studio in S. Nicola La Strada (Caserta), via Sandro Pertini n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A09210

DECRETO 9 giugno 2010.

Scioglimento della cooperativa «Luca Tozzi – Società Cooperativa a r.l.», in Frignano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 2 dicembre 2008, effettuato dal revisore incaricato dall'Unione Nazionale Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Luca Tozzi - Società cooperativa a r.l.» con sede in Frignano (Caserta), costituita in data 26 febbraio 1980, con atto a rogito del notaio Giovanni Lupoli, n. REA CE-93792, codice fiscale n. 00919910612, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Salvatore Picone nato a Villaricca (Napoli) il 5 luglio 1967, residente in Gricignano di Aversa (Caserta), via Virgilio n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A09211

DECRETO 9 giugno 2010.

Scioglimento della cooperativa «Arti Decorative Italiane Scuola di Ricami e Merletti Romeyne Robert Ranieri di Sorbello dal 1904 - Società Cooperativa», in Passignano sul Trasimeno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 7 gennaio 2009, effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese che hanno rilevato il mancato deposito dei bilanci sin dell'esercizio 2005;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Considerate ininfluenti ai fini dell'adozione del presente provvedimento le argomentazioni fornite nella memoria presentata dall'amministratore unico e pervenute in data 2 novembre 2009;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Arti decorative italiane scuola di ricami e merletti Romeyne Robert Ranieri di Sorbello dal 1904 - Società cooperativa» con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia), costituita in data 31 luglio 1998, con atto a rogito del notaio Carbonari di Perugia, n. REA PG-209162, codice fiscale n. 02323710547, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Vittorio Faina nato a Perugia il 2 gennaio 1950, con studio in Perugia, via G. Maddoli n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A09212

DECRETO 9 giugno 2010.

Scioglimento della cooperativa «Realtà Logistica – Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 16 febbraio 2008, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativo alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Realtà Logistica - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bari, costituita in data 12 marzo 2003, con atto a rogito del notaio dott. Pirro Anna di Bari, n. REA BA-454547 è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Regina Patrizia Morisco, nata a Bari il 24 ottobre 1969 con studio in Bari, via Cairoli n. 60, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A09213

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 luglio 2010.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 2 del 14 gennaio 2008 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. e relative commissioni speciali per la provincia di Viterbo, nonché i decreti, a parziale modifica, n. 4/2008, 7/2008, 4/2009, 7/2009 e n. 2/2010;

Preso atto che, con nota del 21 giugno 2010 la Coldiretti Viterbo ha comunicato la sostituzione del sig. Romano Giovannetti, quale rappresentante in seno alla commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con il sig. Paolo Tozzi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta

a parziale modifica del decreto citato n. 2 del 14 gennaio 2008:

il sig. Paolo Tozzi, nato a Viterbo il 28 maggio 1978, ivi residente in via Piave n. 32, è nominato componente la commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. della provincia di Viterbo, in sostituzione del sig. Romano Giovannetti.

La sede provinciale I.N.P.S. è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 14 luglio 2010

Il direttore regionale: SANTOLI

10A09208

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 maggio 2010.

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l'annata agraria 2009/2010.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante modificazioni alla predetta legge;

Visto il parere favorevole dell'Ente nazionale risi all'adozione delle allegate tabelle di denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, sulla base delle determinazioni assunte dai rappresentanti dell'intera filiera di settore;

Ritenuto che, il provvedimento, concernente la determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e la loro attribuzione al gruppo di appartenenza previsto dalla sopra citata legge 18 marzo 1958, n. 325, è di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con l'indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, per l'annata agraria 2009/2010, con le tabelle annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2010

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
GALAN

Il Ministro dello sviluppo economico ad interim
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 123

ALLEGATO

DENOMINAZIONE
DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO
E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario	**Gruppo Comune o Originario**
AMBRA BALILLA BRIO CENTAURO CIGALON ELIO MARTE PERLA SELENIO SP 55	ORIGINARIO o AMBRA o BALILLA o BRIO o CENTAURO o CIGALON o ELIO o MARTE o PERLA o SELENIO o SP 55
CRIPTO	CRIPTO
Gruppo Semifino	**Gruppo Semifino (1)**
ARCO ALPE FLIPPER LIDO ROSA MARCHETTI SARA SAVIO	ARCO o ALPE o FLIPPER o LIDO o ROSA MARCHETTI o R.M. o SARA o SAVIO
ARGO PADANO (BAHIA)	ARGO o PADANO
VIALONE NANO	VIALONE NANO
VENERE	VENERE

Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
ALICE ARIETE ASSO AUGUSTO BRAVO CRESO CARMEN DELFINO DRAGO ERCOLE EUROPA EUROSIS LOTO NEMBO OPALE RIBE (EURIBE) RODEO SCIROCCO SISR215 TEJO	ALICE o ARIETE o ASSO o AUGUSTO o BRAVO o CRESO o CARMEN o DELFINO o DRAGO o ERCOLE o EUROPA o EUROSIS o LOTO o NEMBO o OPALE o RIBE (EURIBE) o RODEO o SCIROCCO o SISR215 o TEJO
Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
AIACE	AIACE
POSEIDONE	POSEIDONE
S. ANDREA	S. ANDREA
SAMBA	SAMBA
Gruppo Superfino	**Gruppo Superfino (1)**
ARBORIO VOLANO	ARBORIO o VOLANO
BALDO BIANCA ELBA GALILEO ROMA	BALDO o BIANCA o ELBA o GALILEO o ROMA
CARNAROLI KARNAK	CARNAROLI o KARNAK
ALBATROS ARSENAL ELLEBI EOLO GLADIO LIBERO MERCURIO SATURNO SCUDO SPRINT THAIBONNET	ALBATROS o ARSENAL o ELLEBI o EOLO o GLADIO o LIBERO o MERCURIO o SATURNO o SCUDO o SPRINT o THAIBONNET
APOLLO ASIA FRAGRANCE GANGE GIANO	APOLLO o ASIA o FRAGRANCE o GANGE o GIANO

RISO ESTERO (*)

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario	**Gruppo Comune o Originario**
CALORO CHACARERO CODY COLUSA 1600 SABINI YABANI YAMANI	CALORO o CHACARERO o CODY o COLUSA 1600 o SABINI o YABANI o YAMANI
Gruppo Semifino	**Gruppo Semifino (1)**
501 ARKROSE BLUEROSE CALROSE GULFROSE MAGNOLIA NATO ZENITH	501 o ARKROSE o BLUEROSE o CALROSE o GULFROSE o MAGNOLIA o NATO o ZENITH
Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
BELLE PATNA BLUEBELLE BLUEBONNET CENTURY PATNA DAWN LEBONNET NIRA PATNA GRAIN REXORO SELEZIONE 406 STARBONNET TORO	BELLE PATNA o BLUEBELLE o BLUEBONNET o CENTURY PATNA o DAWN o LEBONNET o NIRA o PATNA GRAIN o REXORO o SELEZIONE 406 o STARBONNET o TORO
Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
AGULHA FORTUNA PEROLA	AGULHA o FORTUNA o PEROLA
ALICOMBO MACALIOCA VARY LAVA	ALICOMBO o MACALIOCA o VARY LAVA
ARLESIENNE INRA 68/2 o DELTA	ARLESIENNE o INRA 68/2 o DELTA
SIAM PATNA	SIAM PATNA
BAROE-BRAND	BAROE-BRAND
LUNGO SURINAM	LUNGO SURINAM
BASMATI	BASMATI
JASMIN	JASMIN

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n° 325 modificato dall'art. 2 della Legge 5/6/1962 n° 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo di indicazione della varietà.

CARATTERISTICHE DEI RISI ITALIANI

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia , dente, testa, sezione .

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

AMBRA: corta – tonda – piccola – assente o centrale poco estesa – assente – regolare – regolare - tondeggiante

BALILLA : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - breve - regolare - tozza - tondeggiante.

BRIO: corta – tonda – piccola – assente – breve o assente – regolare – regolare - tondeggiante

CENTAURO: corta – tonda – piccola – centrale poco estesa – assente – regolare – regolare - tondeggiante

CIGALON: corta - tonda - piccola - centro laterale poco estesa - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

ELIO : corta - tonda - piccola - centro laterale estesa - allungata - regolare - tozza - tondeggiante.

MARTE: corta – tonda – piccola – centrale poco estesa – assente – regolare – regolare - tondeggiante

PERLA : corta - tonda - piccola - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante

SELENIO : corta - tonda - piccola - assente - breve o assente - regolare - regolare - tondeggiante

SP55 : corta - tonda - piccola - assente o laterale poco estesa - assente - regolare - regolare - tondeggiante

----

CRIPTO: .corta - semiaffusolata - piccola - centrale poco estesa - assente - sfuggente - regolare - tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

ARCO : semilunga - affusolata - media - assente - assente-regolare - sfuggente - tondeggiante

ALPE : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente o breve - regolare - normale - tondeggiante

FLIPPER : semilunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

LIDO : semilunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

ROSA MARCHETTI : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

SARA : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante

SAVIO : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ARGO : semilunga - semitonda - media - centro laterale - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

PADANO (Bahia) : semilunga - semitonda - media - centro laterale poco estesa - allungata - sfuggente - regolare - tondeggiante.

VIALONE NANO : semilunga - tonda - media - centrale estesa - assente - pronunciato - tozza - tondeggiante

----

VENERE : semilunga – semiaffusolata – media – assente – assente – regolare – oblunga – tondeggiante RISO A PERICARPO NERO

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

ALICE : lunga - affusolata - media - assente o centrale poco estesa - assente - regolare - oblunga - tondeggiante

ARIETE : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

ASSO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante

AUGUSTO: lunga – affusolata – media – assente – assente – regolare – oblunga - schiacciata

BRAVO : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante

CRESO: lunga – affusolata – media – assente – assente o breve – regolare – oblunga – schiacciata

CARMEN : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

DELFINO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante

DRAGO : lunga - affusolata - media - assente o centrale - assente - pronunciato - oblunga - schiacciata.

ERCOLE : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante

EUROPA : lunga - semiaffusolata - media - assente o centro laterale poco estesa - assente o breve - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

EUROSIS : lunga – molto affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante

LOTO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

NEMBO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante

OPALE : lunga - affusolata - media - centrale o assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante

RIBE (Euribe) : lunga - affusolata - media - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - schiacciata.

RODEO: lunga - affusolata - media - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - schiacciata.

SCIROCCO: lunga – affusolata – media – assente – assente – sfuggente – regolare - tondeggiante

SISR215 : lunga – molto affusolata - media - assente - assente o laterale poco estesa - sfuggente - oblunga - tondeggiante

TEJO : lunga – affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante

---

AIACE : lunga - molto affusolata - media - assente - assente- sfuggente - oblunga - schiacciata.

POSEIDONE : lunga - semitonda - grossa - centrale estesa - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

S.ANDREA : lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

SAMBA: molto lunga - semitonda - grossa - centrale estesa - breve - pronunciato - regolare - schiacciata.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SUPERFINO

ARBORIO : molto lunga - semitonda - molto grossa - centrale estesa - assente - pronunciato - oblunga - schiacciata.

VOLANO : molto lunga - semitonda - molto grossa - centrale estesa - breve - pronunciato - regolare - tondeggiante.

BALDO : lunga - semiaffusolata - grossa - assente o centrale poco estesa - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

BIANCA : lunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ELBA: lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

GALILEO : lunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ROMA : lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - allungata - regolare - regolare - tondeggiante.

CARNAROLI : molto lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

KARNAK : molto lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

ALBATROS : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

ARSENAL : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

ELLEBI : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

EOLO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente- sfuggente - oblunga - schiacciata.

GLADIO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

LIBERO : lunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

MERCURIO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

SATURNO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

SCUDO : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

SPRINT: lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

THAIBONNET (L 202) : lunga - molto affusolata - piccola - assente o laterale poco estesa - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata.

APOLLO: lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

ASIA : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

FRAGRANCE : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente o breve - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

GANGE : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

GIANO: lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

==

CARATTERISTICHE DEI RISI ESTERI

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

CALORO : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - allungata - normale - normale - tonda.

CHACARERO : corta - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - ellittica.

CODY : corta - tonda - piccola - assente - breve - sfuggente - regolare - tonda.

COLUSA 1600 : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - assente - normale - normale - tonda.

SABINI : corta - tonda - piccola - assente - assente - sfuggente - regolare - tonda.

YABANI : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa o assente - breve o assente - sfuggente - regolare - tonda.

YAMANI : corta - tonda - piccola - assente - assente - regolare - regolare - tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

501 : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

ARKROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica

BLUEROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - ellittica.

CALROSE : semilunga - semitonda - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

GULFROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

MAGNOLIA : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.
NATO : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

ZENITH : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

BELLE PATNA : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BLUEBELLE : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante.

BLUEBONNET : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - tonda.

CENTURY PATNA : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

DAWN : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante

LEBONNET : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - normale - tondeggiante.

NIRA : molto lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare- oblunga - tonda.

PATNA GRAIN : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

REXORO : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - tonda.

SELEZIONE 406 : lunga - affusolata - grossa - assente - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

STARBONNET : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - normale - tondeggiante.

TORO : lunga - affusolata - piccola - assente - - assente - pronunciato - oblunga - tonda
----

AGULHA : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

FORTUNA : molto lunga - affusolata - grossa - assente - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

PEROLA : lunga -affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

ALICOMBO : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - ellittica.

MACALIOCA - molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

VARY LAVA : molto lunga - affusolata - grossa - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

ARLESIENNE : lunga - semiaffusolata - grossa - assente - assente - normale - regolare - tondeggiante.

INRA 68/2 o DELTA : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - regolare - tondeggiante.

SIAM PATNA : lunga affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BAROE-BRAND : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - ellittica.

LUNGO SURINAM : molto lunga - molto affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

BASMATI : lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - oblunga - sfuggente - schiacciata. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE.

JASMIN : molto lunga - molto affusolata - piccola - assente - assente - oblunga - sfuggente - tonda. RISO AROMATICO o PROFUMATO NATURALE

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE
VARIETA' DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN
TRATTAMENTO IDROTERMICO (Non Parboiled)

Grani spuntati	5,00%	
Grani striati rossi	3,00%	
Disformità naturali e impurità varietali	10,00%	massimo impurità varietali 5,00%
Grani gessati (*)................................	3,00%	
Grani danneggiati (°)	1,50%	
Grani danneggiati da calore	0,05%	
Rotture	5,00%	

(*) Per la produzione 2009/2010 limitatamente alle varietà Vialone nano, Arborio e Volano, la tolleranza dei grani gessati è elevata a 4,5%
(°) Per la produzione 2009/2010, limitatamente alle varietà Ambra, Balilla, Brio, Centauro, Cigalon, Elio, Marte, Perla, Selenio, SP55, Alice, Ariete, Asso, Augusto, Bravo, Creso, Carmen, Delfino, Drago, Ercole, Europa, Eurosis, Loto, Nembo, Opale, Ribe, Rodeo, Scirocco, SisR215, Tejo, la tolleranza dei grani danneggiati è elevata a 2,5%

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:
a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%
b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%
Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE
VARIETA' DI RISO CHE HANNO SUBITO UN
TRATTAMENTO IDROTERMICO (Parboiled)

Grani striati rossi	1,00%
Impurità varietali	5,00%
Grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (non parboiled)	0,10%
Grani non completamente gelatinizzati	4,00%
Grani danneggiati (x)..	1,00%
Pecks (x)	0,50%
Rotture	5,00%

(x) Per la produzione 2009/2010, limitatamente alle varietà Alice, Ariete, Asso, Augusto, Bravo, Creso, Carmen, Delfino, Drago, Ercole, Europa, Eurosis, Loto, Nembo, Opale, Ribe, Rodeo, Scirocco, SisR215, Tejo, la tolleranza dei grani danneggiati è elevata a 2% e quella dei Pecks è elevata a 1%.

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:
a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%
b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%
Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi "Ostigliati", senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi "sottotipo". La dichiarazione di riso "Ostigliato" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco - latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso "destrinoso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

3) Nei risi "sottotipo" è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente "Tabella" possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo "Comune o Originario".

5) Risetti : sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6) I risi del Gruppo "Comune o Originario" debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7) La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del Gruppo è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) GRANI SPUNTATI : grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) GRANI STRIATI ROSSI : grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) GRANI CHE PRESENTANO DELLE DISFORMITA' NATURALI : sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) IMPURITA' VARIETALI : per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale

E) GRANI GESSATI : per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose:
- oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente;
- oltre il 70% della superficie per le varietà a perla poco estesa
- oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) GRANI DANNEGGIATI : grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono danneggiati da calore.

G) GRANI DANNEGGIATI DA CALORE : grani o parti di grani la cui colorazione naturale é cambiata per effetto del calore. Questa categoria comprende anche i grani o parti di grani che presentano una colorazione gialla dovuta ad alterazione. I grani di riso parboiled nel riso non parboiled sono compresi in questa categoria.

H) GRANI ROTTI o ROTTURE : grani a cui é stata tolta una parte del volume superiore al dente

I) GRANI NON COMPLETAMENTE GELATINIZZATI : Grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (parboiled), non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo.

J) PECKS : Grani o parti di grani di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled) nei quali più di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura.

10A09126

DECRETO 12 luglio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bramaterra».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela nebbioli Alto Piemonte intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bramaterra»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alla proposta del consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bramaterra»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Bramaterra» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 24 aprile 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bramaterra» in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bramaterra», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Bramaterra», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Bramaterra» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Bramaterra».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "BRAMATERRA".

Art. 1 Denominazione e vini.

La denominazione di origine controllata "Bramaterra" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

"Bramaterra"
"Bramaterra" riserva.

Art. 2 Base ampelografica.

I vini a denominazione di origine controllata "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:
Nebbiolo (Spanna) dal 50 al 80 %;
Croatina : fino ad un massimo del 30 %;
Uva rara (Bonarda novarese) e Vespolina da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20%

Art. 3 Zona di produzione delle uve.

La zona di produzione delle uve dei vini "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva , comprende i terreni comunali di Masserano, Brusnengo, Curino, Roasio, Villa del Bosco, Sostegno e Lozzolo situati nelle zone collinari a nord della strada statale n. 142.

Art. 4 Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Bramaterra" e " Bramaterra"riserva devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche qualitative tradizionali.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argilloso, limoso, roccioso, sabbioso, calcareo, siliceo e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;
-altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;
-esposizione: adatta da assicurare un'idonea maturazione delle uve;
-densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
-forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
E' consentita esclusivamente l'irrigazione di soccorso .

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico vol. min. naturale
"Bramaterra"	7,5	11.50 % vol.
"Bramaterra" riserva	6,7	12.00 % vol.

La resa massima ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bramaterra" e"Bramaterra" Riserva con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di t 6,7.

Le uve destinate alla produzione del vino"Bramaterra" e "Bramaterra" riserva che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12.00 % Vol.

La denominazione di origine controllata "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva" può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo purché il vigneto abbia un'età di impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari :

Anno di impianto	vini	
	"Bramaterra" e"Bramaterra"riserva	
	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale
terzo	4,0	12,00 % vol.
quarto	4,7	12,00 % vol.
quinto	5,4	12,00 % vol.
sesto	6,0	12,00 % vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bramaterra" e "Bramaterra" riserva devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata da! precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data
d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5 Norme per la vinificazione.

1.Le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento del vino “Bramaterra” e “Bramaterra” riserva devono essere effettuate nel territorio dei seguenti comuni: Lozzolo, Roasio, in provincia di Vercelli;

Brusnengo, Curino, Masserano, Sostegno, Villa del Bosco e Lessona in provincia di Biella.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	resa uva/vino	Produzione max vino l/ha
“Bramaterra”	70%	5.250
“Bramaterra” riserva	70%	4.700

Per l’impiego della menzione “vigna” , fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra , la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto**.**

3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

tipologia	Durata mesi	di cui in legno	A decorrere dal
“Bramaterra”	22	18	1° novembre
“Bramaterra” riserva	34	24	dell’anno di raccolta delle uve

E' ammessa la colmatura con uguale vino, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5.Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
“Bramaterra”: dal 1° settembre del secondo anno successivo a quello della raccolta dell'uva ;
“Bramaterra” riserva”: dal 1° settembre del terzo anno successivo a quello della raccolta dell'uva .

6. E' consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di “Bramaterra” più giovane a “Bramaterra”più vecchio o viceversa.

7. Per i vini “Bramaterra” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” rosso .

8. Il vino “Bramaterra”e “Bramaterra” riserva può essere classificato, con la denominazione di origine controllata "Coste della Sesia” rosso , purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dai relativi disciplinari, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6 Caratteristiche al consumo.

1. I vini “Bramaterra”e “ Bramaterra” riserva all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Bramaterra” :
-colore: rosso granato con riflessi aranciati;
-odore: caratteristico, intenso, lievemente etereo che si affina con l'invecchiamento;
-sapore: pieno ed asciutto, vellutato con gradevole sottofondo amarognolo, di buon nerbo ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;
“Bramaterra”con menzione "vigna": 12,00% Vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

“Bramaterra”Riserva :
colore: rosso granato con riflessi aranciati**;**
odore: caratteristico, intenso, lievemente etereo che si affina con l'invecchiamento;
sapore: pieno ed asciutto, vellutato con gradevole sottofondo amarognolo, di buon nerbo ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;
“Bramaterra” riserva con menzione “vigna”: 12.00% Vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
I suddetti vini possono presentare sentore di legno.

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7 Etichettatura designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine “Bramaterra” e “ Bramaterra” riserva è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Bramaterra” e “ Bramaterra” riserva , è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione del vino “Bramaterra”e “Bramaterra” riserva , la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" e relativo toponimo purché:

-le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

-tale menzione sia iscritta nella Lista positiva istituita dall'organismo che detiene l'apposito schedario viticolo della Denominazione;

-coloro che, nella designazione e presentazione del vino “Bramaterra”o “ Bramaterra” riserva , intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

-la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

-la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;

4. Nella designazione e presentazione del vino "Bramaterra"e " Bramaterra" riserva , è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 Confezionamento.

1.Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Bramaterra" e "Bramaterra" Riserva anche con menzione vigna , ai fini dell'immissione al consumo, devono essere di vetro di colore scuro e di capacità corrispondenti ai volumi nominali ammessi dalla normativa vigente, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e non superiori a 1.500 cl , con l'esclusione del contenitore da 200 cl e della dama.
2. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

Allegato A

codici

BRAMATERRA	B196	X	160	2	X	X	A	1	X
BRAMATERRA RISERVA	B196	X	160	2	A	X	A	1	X
BRAMATERRA VIGNA	B196	X	160	2	V	X	A	1	X
BRAMATERRA RISERVA VIGNA	B196	X	160	2	A	V	A	1	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti									
BRAMATERRA	B196	X	160	2	X	X	A	0	X

10A09173

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento del Consorzio di Tutela Ricotta Romana e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ricotta Romana».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 737 della Commissione del 13 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 122 del 14 maggio 2005 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Ricotta Romana»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela «Ricotta Romana» con sede legale presso ARSIAL, via R. Lanciani n. 36 - 00136 Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «altri prodotti di origine animale - prodotti lattiero caseari di vario tipo» individuata all'art. 1, lettera *l)* del decreto del 4 maggio 2005, n. 62132, di integrazione ai decreti 12 aprile 2000, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità S.p.A., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Ricotta Romana»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela «Ricotta Romana» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999.

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela «Ricotta Romana», con sede legale presso ARSIAL, via R. Lanciani n. 36 - 00162 Roma, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali

relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Ricotta Romana» registrata con Regolamento (CE) n. 737 della Commissione del 13 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 122 del 14 maggio 2005.

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Ricotta Romana».

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Ricotta Romana» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Ricotta Romana» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «altri prodotti di origine animale - prodotti lattiero caseari di vario tipo», individuata dall'art. 2, lettera *l)*, del decreto del 4 maggio 2005, n. 62132, di integrazione ai decreti del 12 aprile 2000, in particolar modo al decreto ministeriale n. 61414 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A09205

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Basilico Genovese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento CE n. 1623 della Commissione del 4 ottobre 2005.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1623 della Commissione del 4 ottobre 2005 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 611 della Commissione del 12 luglio 2010, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Basilico Genovese», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 611 del 12 luglio 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 21 luglio 2010

Il capo Dipartimento: RADI CALDOGNO

ALLEGATO

DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
"BASILICO GENOVESE"

ART. 1

Denominazione.

La denominazione di origine protetta "BASILICO GENOVESE", di seguito indicata con la sigla DOP, è riservata, nel settore orticolo, al basilico (Ocimum Basilicum L.) di tipologia genovese che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

ART. 2

Sementi e caratteristica della pianta.

Le sementi impiegabili per la produzione del "BASILICO GENOVESE" D.O.P. devono appartenere alla specie Ocimum Basilicum L., di ecotipi o selezioni autoctone ed avere le caratteristiche di seguito elencate:

- pianta con altezza da media a molto alta e portamento espanso o cilindrico;
- densità del fogliame classificabile nelle classi d'espressione intermedie (medio-bassa, media, medio-alta) e non nelle classi estreme (bassa o alta);
- forma della foglia ellittica;
- bollosità del lembo e incisioni del margine assenti/molto deboli o deboli;
- piano della lamina fogliare piatto o convesso;
- assenza totale di aroma di menta;
- aroma intenso e caratteristico.

ART. 3

Zone ed epoca di produzione

La zona di produzione del "BASILICO GENOVESE" D.O.P. è delimitata al solo versante tirrenico del territorio amministrativo della Regione Liguria con delimitazione individuabile nello spartiacque. Nella stessa zona deve avvenire il condizionamento, garantendo in tal modo la rintracciabilità e il controllo della denominazione e preservando le caratteristiche qualitative del prodotto facilmente deteriorabile.

Le produzioni sono realizzabili durante tutto l'arco dell'anno.

ART. 4

Legame storico della coltura con l'area geografica.

Il basilico è stato introdotto in diverse aree del Mediterraneo e nella stessa Liguria dai Romani che ad esso attribuivano proprietà curative. Il basilico divenne coltura tradizionale ed il suo uso venne esteso anche a quello culinario.

Il nucleo originario di produzione era circoscritto all'areale genovese. Consolidandosi le condizioni favorevoli di mercato per il largo consumo di basilico per la preparazione di numerose ricette e del celeberrimo pesto genovese la zona di produzione si è allargata investendo anche tutta la fascia marittima del territorio ligure.

ART. 5

Elenco dei produttori e denunce di coltivazione.

I produttori in regola con i requisiti del presente disciplinare, che vogliono fregiarsi della DOP “Basilico Genovese”, dovranno iscriversi all'Elenco dei Produttori gestito dallo specifico organismo di controllo e denunciare annualmente al gestore del medesimo comunque almeno 30 giorni prima della semina:

· le superfici da investire distinte in piena aria, coltura protetta
· la varietà di semente utilizzata, tipologia produttiva (consumo fresco/per la trasformazione) dimensioni massime del mazzetto o del bouquet che si intende adottare all'interno di quanto stabilito nel presente disciplinare.

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla denuncia di coltivazione il produttore si impegna a trasmettere i quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati.

E’ fatto divieto ai produttori di superare i quantitativi stabiliti nel presente disciplinare.

Terreno e ambienti di coltivazione

La coltivazione del "BASILICO GENOVESE" DOP può essere effettuata nei seguenti ambienti di coltivazione: in ambiente protetto e in pieno campo.

In ambiente protetto la coltivazione può essere svolta tutto l’anno purchè venga assicurata una ventilazione continua 24 ore/giorno rinnovando l’intero volume di aria contenuta nella serra almeno 2 volte/ora dal tramonto al sorgere del sole e almeno 20 volte/ora dal sorgere del sole al tramonto. Tale ricambio di aria deve essere garantito dall’opportuna gestione delle aperture di ventilazione e, nel periodo invernale, eventualmente anche con il contributo dell’impianto di riscaldamento di soccorso.

Sono esplicitamente escluse dal presente disciplinare serre insect-proof, o serre che non garantiscano gli scambi di aria sopra indicati come minimi.

La coltivazione del “BASILICO GENOVESE” DOP in ambiente protetto può essere eseguita sia su bancale, sia in piena terra. E’ vietata la produzione di “BASILICO GENOVESE” DOP su substrati privi di terreno naturale.

Nel caso della coltivazione su bancale, il terreno di coltivazione deve essere quello naturale prelevato nella stessa area in cui insiste l’azienda. In particolare, alfine di restituire al terreno naturale trasportato su bancale le caratteristiche fisiche proprie, è ammesso miscelare ammendanti minerali in percentuale non superiore al 20% in volume.
E’ vietato l’uso di bromuro di metile per la disinfezione delle terreno.

Denuncia di produzione

Le produzioni consentite nell’arco dell’intero anno sono:

1) CONSUMO FRESCO:

- in coltura protetta: 7000 piantine/mq./anno confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine.
- in piena aria: 2000 piantine/mq./anno: confezionabili in mazzetti da 3 a 10 piantine oppure in bouquet da 30 a 100 piantine.

2) PER LA TRASFORMAZIONE:

- in coltura protetta: 10 Kg./mq./anno;
- in piena aria: 8 Kg./mq./anno.

ART. 6

Elementi che comprovano il legame dell'ambiente.

E' noto a tutti che il basilico coltivato nel versante tirrenico della Liguria è caratterizzato da profumo e gusto del tutto particolari molto apprezzati dal mercato. Inoltre è esente dal gusto di menta che rappresenta una tara per l'uso in cucina di questa pianta.

La rispondenza ai requisiti previsti dal presente disciplinare, nonché la provenienza del prodotto saranno verificati dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Il predetto organismo gestirà un apposito elenco di produttori di "BASILICO GENOVESE" DOP.

ART 7.

Organismo di controllo

Il controllo sarà effettuato da un Organismo conforme alle previsioni dell'art.10 Regolamento (CEE) n. 2081/92.

Ai fini del presente disciplinare saranno controllate le produzioni massime di mazzetti e/o bouquet conseguiti a metro quadro.

ART. 8

Confezionamento

1) basilico da commercializzare fresco:

La pianta intera è confezionata a mazzi con almeno due coppie di foglie vere (in particolare una coppia di foglie vere completamente distesa e la seconda in fase di formazione) e, al massimo, con quattro coppie di foglie vere.

Sono identificabili due tipologie di mazzi: il mazzo piccolo o "mazzetto" e il mazzo grande o "bouquet".

Il mazzetto è composto da 3 a 10 piante intere complete di radici è confezionato con carta per alimenti contrassegnata dalla dicitura "BASILICO GENOVESE DOP", dal simbolo comunitario della DOP e dal logo del prodotto come più avanti descritto, ed è legato singolarmente.

Mazzi di maggiori dimensioni rientrano nella tipologia del "bouquet"; un bouquet è costituito dall'equivalente numero di piante contenute in 10 mazzetti e vengono confezionati in modo analogo. Non è vincolante il peso del prodotto bensì il numero delle piante.

Nella preparazione dei mazzi è consentita l'utilizzazione di materiale inerte da porre a contatto con le radici al solo fine di evitare una precoce disidratazione delle piantine in esso contenute.

Gli imballaggi per contenere i singoli mazzi o gli eventuali sacchetti devono essere in materiale conforme alle normative vigenti e devono essere contrassegnati con la dicitura "BASILICO GENOVESE DOP", con il simbolo comunitario della DOP, con il marchio aziendale completo e con il logo del prodotto più avanti descritto. L'identificazione aziendale dovrà avere dimensioni e posizionamento che la rendano sufficientemente evidente in rapporto al simbolo comunitario della DOP e al logo del prodotto.

Logo del prodotto

Il logo identificativo del Basilico Genovese D.O.P. è costituito da una forma circolare della stessa dimensione del simbolo comunitario della DOP. Nella corona circolare esterna è inserita la dicitura per esteso BASILICO GENOVESE (blu reflex su sfondo bianco) ed evidenziato al centro l'acronimo D.O.P. (blu reflex su sfondo giallo Pantone 109).

Completano il marchio, la forma stilizzata della regione Liguria (contorno blu reflex con interno bianco) posizionata nel semicerchio inferiore leggermente debordante a sinistra, ancora sotto, in parziale sovrapposizione della circonferenza esterna, compare una piantina stilizzata di basilico (di colore verde Pantone 368) composta da tre coppie di foglie a dimensione decrescente dall'esterno all'interno.
I tre elementi che ne caratterizzano il prodotto sono:

- il sole (in giallo) elemento di vitalità, primario ed essenziale per ogni coltivazione;
- la Liguria (in blu) territorio di produzione, ricco, fertile e bagnato dal mare;
- il Basilico (in verde) segno di naturalità, genuinità e qualità del prodotto D.O.P..

L'immagine potrà essere utilizzata anche in monocromia.

Il font utilizzato per la scritta è Arial Black in grassetto, dello stesso blu utilizzato per la Liguria, le misure sono 6 pt. per la scritta "Basilico Genovese" e 6,5 pt. per la scritta "DOP".

2) Basilico per la trasformazione.

Per la trasformazione artigianale e/o industriale è necessario impiegare porzioni di piante integre con massimo quattro coppie di foglie vere. Il basilico dovrà essere avviato alla trasformazione unitamente alla documentazione fiscale relativa, che dovrà riportare la definizione DOP.

10A09209

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sonia Maria Pasquero, delle qualifiche professionali estere, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza del 6 aprile 2009, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Sonia Maria Pasquero;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana, sottoindicata, al grado accademico di «licenciada», concessa il 18 giugno 2008 dal Ministerio de educación, politica social y deporte - Spagna;

Vista la nota prot. n. 8175 del 28 luglio 2009 con la quale è stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell'interessata, nelle more della definizione della controversia in essere con le autorità spagnole, in merito alla corretta tipologia di omologazione richiesta dallo Stato spagnolo, utile ai fini dell'accesso al percorso di «certificado de aptitud pedagógica» e ai fini professionali;

Visto il parere fornito dal Dipartimento per le politiche comunitarie che, in merito alle risposte pervenute dalle autorità spagnole, indica come prevalente quella favorevole all'omologazione al grado accademico, trasmessa per via telematica, tramite il sistema IMI, dal Ministerio de educación della Spagna;

Vista la nota prot. 11094 del 30 ottobre 2009, con la quale l'amministrazione, al fine di non arrecare pregiudizio alla posizione della prof.ssa Sonia Maria Pasquero, in attesa di ricevere una risposta univoca dalle autorità spagnole, ha ritenuto opportuno disporre la revoca di cui alla nota prot. 8175 sopra indicata;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria, secondaria, ed universitaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 11895 del 24 novembre 2009, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 6071U del 25 maggio 2010 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «lingue e letterature straniere - spagnolo» conseguita presso l'Università degli studi di Torino in data 5 luglio 2005;

titolo di abilitazione all'insegnamento: C.A.P. «certificado de aptitud pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2007/2008 presso l'Universidad de Almería (Spagna),

posseduto dalla prof.ssa Sonia Maria Pasquero, cittadina italiana, nata a Torino il 10 ottobre 1980, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007,

n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria - classi di concorso:

45/A - Seconda lingua straniera (spagnolo);

46/A - Lingue e civiltà straniere (spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A09171

DECRETO 23 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Elena Menotti, delle qualifiche professionali estere, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Elena Menotti;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più paesi;

Visto il certificato di omologazione della laurea italiana in «giurisprudenza» al corrispondente titolo spagnolo di «licenciada en derecho», rilasciato in data 7 novembre 2008 dal Ministero della scienza ed innovazione - Direzione generale delle università (Spagna);

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata ha compiuto la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia e che, pertanto, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della conoscenza linguistica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 15 luglio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 9259 del 10 settembre 2009, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota 15 giugno 2010 - prot. n. 5962, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: conseguito il 20 marzo 2002 presso l'Università degli studi «Alma Mater Studiorum» di Bologna;

titolo di abilitazione all'insegnamento: rilasciato il 16 marzo 2009 presso l'Universidad de Jaén (Spagna),

posseduto dalla prof.ssa. Elena Menotti, cittadina italiana nata a Chiaravalle (Ancona) il 21 giugno 1975, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, per la classe di concorso: 19/A - Discipline giuridiche ed economiche.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A09170

DECRETO 9 luglio 2010.

Definizione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2010-2011.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si è provveduto alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544 «Requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio» e, in particolare la tabella n. 7 che ne fa parte integrante, in cui viene stabilita la numerosità minima per gruppi di classi di laurea;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 in cui viene disposto che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011, riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2010-2011 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992 e trasmesso in data 1° giugno 2010 alla conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in vista dell'accordo formale;

Considerata tuttavia la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte formulate dal gruppo tecnico insediato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'osservatorio delle professioni sanitarie, della Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, nonché il Presidente della conferenza permanente dei presidenti dei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge n. 264/1999 sopra citato, la programmazione va definita tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;

Ritenuto di condividere i criteri stabiliti dal predetto gruppo tecnico, ovvero: di accogliere l'offerta potenziale formativa definita da tutte le università, qualora risulti a livello nazionale al di sotto del fabbisogno professionale; di definire in riduzione la stessa offerta qualora risulti complessivamente al di sopra del fabbisogno professionale, riconducendola ai fabbisogni dei rispettivi ambiti regionali o di quelli limitrofi; di non disporre la programmazione nei casi in cui non sia rispettata la numerosità minima di cui alla richiamata tabella n. 7, parte integrante del decreto ministeriale n. 544/2007; di non accogliere l'offerta potenziale in caso di formazione con sistema in teledidattica;

Visto il parere del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, espresso in data 23 giugno 2010;

Ritenuto di definire la programmazione anche con riguardo alle esigenze delle regioni e delle province autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;

Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2010/2011 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2010/2011, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 è definito, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Classe SNT/1
Corsi di laurea in

Infermieristica	n.	16.336
Ostetricia	n.	1.042
Infermieristica pediatrica	n.	343

Classe SNT/2
Corsi di laurea in

Podologia	n.	119
Fisioterapia	n.	2.192
Logopedia	n.	548
Ortottica e Assistenza Oftalmologica	n.	231
Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva	n.	317
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica	n.	315
Terapia occupazionale	n.	245
Educazione professionale	n.	827

Classe SNT/3
Corsi di laurea in

Tecniche audiometriche	n.	114
Tecniche di laboratorio biomedico	n.	1.177
Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	n.	1.466
Tecniche di neurofisiopatologia	n.	161
Tecniche ortopediche	n.	127
Tecniche audioprotesiche	n.	282
Tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	n.	205
Igiene Dentale	n.	588
Dietistica	n.	358

Classe SNT/4
Corsi di laurea in

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	n.	883
Assistenza sanitaria	n.	259

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni in data 16 maggio 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO

Numero posti disponibili per studenti comuninitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art.26			
Professioni sanitarie Infermieristiche e Prefessioni sanitaria Ostetrica afferenti alla classe SNT/1			
Regioni / Atenei	***INFERMIERISTICA***	***OSTETRICIA***	***INFERMIERISTICA PEDIATRICA***
Chieti	239	10	
L'Aquila	290	10	
ABRUZZO	**529**	**20**	
Catanzaro	375	25	
CALABRIA	**375**	**25**	
Napoli Federico II	330	35	50
Napoli Seconda Università	370	40	30
CAMPANIA	**700**	**75**	**80**
Bologna	592	30	
Ferrara	233	20	
Modena e Reg. Emilia	293	32	
Parma	231	28	
EMILIA ROMAGNA	**1.349**	**110**	
Trieste	80	10	
Udine	130	10	
FRIULI VENEZIA G.	**210**	**20**	
Roma "La Sapienza" I Facoltà	2.133	50	30
Roma "La Sapienza" II Facoltà	198	48	
Roma "Tor Vergata"	970	40	20
Roma Campus Bio Medico	73		
LAZIO	**3.374**	**138**	**50**
Genova	450	25	30
LIGURIA	**450**	**25**	**30**
Brescia	420	25	
Varese " Insubria"	150	20	
Milano	705	50	25
Milano Bicocca	350	40	
Milano Cattolica "S. Cuore"	510	35	
Milano S.Raffaele	70		
Pavia	240	20	
LOMBARDIA	**2.445**	**190**	**25**
Politecnica delle Marche	450	30	
MARCHE	**450**	**30**	
Campobasso	76		
MOLISE	**76**		
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"	440	25	23
Torino I Facoltà	478	25	30
Torino II Facoltà	296		
PIEMONTE	**1.214**	**50**	**53**
Bari	594	29	
Foggia	185	45	
PUGLIA	**779**	**74**	
Cagliari	265	20	
Sassari	230	20	
SARDEGNA	**495**	**40**	
Catania	98	20	
Messina	550	25	45
Palermo	198	20	
SICILIA	**846**	**65**	**45**
Firenze	568	30	
Pisa	350	20	30
Siena	215	10	
TOSCANA	**1.133**	**60**	**30**
Perugia	280	30	
UMBRIA	**280**	**30**	
Padova	928	66	30
Verona	703	24	
VENETO	**1.631**	**90**	**30**
Totale	**16.336**	**1.042**	**343**

Numero posti disponibili per studenti comuninitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art.26				
Professioni sanitarie della Riabilitazione afferenti alla classe SNT/2				
Regioni / Atenei	***PODOLOGIA***	***FISIOTERAPIA***	***LOGOPEDIA***	***ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA***
Chieti		66		10
L'Aquila		94		10
ABRUZZO		**160**		**20**
Catanzaro		35	20	
CALABRIA		**35**	**20**	
Napoli Federico II		100	20	20
Napoli Seconda Università		100	60	10
CAMPANIA		**200**	**80**	**30**
Bologna	15	60	10	10
Ferrara		65	10	10
Modena e Reg. Emilia		30	10	
Parma		40	10	10
EMILIA ROMAGNA	**15**	**195**	**40**	**30**
Trieste		25		
Udine		25		
FRIULI VENEZIA G.		**50**		
Roma "La Sapienza" I Facoltà		140	35	12
Roma "La Sapienza" II Facoltà	19	15		
Roma "Tor Vergata"	20	70	25	12
Roma Campus Bio Medico				
LAZIO	**39**	**225**	**60**	**24**
Genova	15	110	20	10
LIGURIA	**15**	**110**	**20**	**10**
Brescia		90		
Varese " Insubria"		40		
Milano	25	110	60	20
Milano Bicocca		60		
Milano Cattolica "S. Cuore"		80	65	10
Milano S.Raffaele		35		
Pavia		40		15
LOMBARDIA	**25**	**455**	**125**	**45**
Politecnica delle Marche		30		
MARCHE		**30**		
Campobasso				
MOLISE				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"		60		
Torino I Facoltà		50	30	12
Torino II Facoltà				
PIEMONTE		**110**	**30**	**12**
Bari		123	19	10
Foggia		37		
PUGLIA		**160**	**19**	**10**
Cagliari		25	10	
Sassari		23	9	
SARDEGNA		**48**	**19**	
Catania		15	12	12
Messina		63	20	8
Palermo		35		
SICILIA		**113**	**32**	**20**
Firenze	10	60	9	10
Pisa	15	25	10	
Siena		29	15	10
TOSCANA	**25**	**114**	**34**	**20**
Perugia		25	25	
UMBRIA		**25**	**25**	
Padova		92	24	10
Verona		70	20	
VENETO		**162**	**44**	**10**
Totale	**119**	**2.192**	**548**	**231**

Numero posti disponibili per studenti comuninitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art.26				
Professioni sanitarie della Riabilitazione afferenti alla classe SNT/2				
Regioni / Atenei	***TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA***	***TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA***	***TERAPIA OCCUPAZIONALE***	***EDUCAZIONE PROFESSIONALE***
Chieti			31	
L'Aquila	20	25	20	30
ABRUZZO	**20**	**25**	**51**	**30**
Catanzaro				
CALABRIA				
Napoli Federico II				
Napoli Seconda Università	55	20		
CAMPANIA	**55**	**20**		
Bologna				37
Ferrara		10		30
Modena e Reg. Emilia		14	10	
Parma				
EMILIA ROMAGNA		**24**	**10**	**67**
Trieste				
Udine				50
FRIULI VENEZIA G.				**50**
Roma "La Sapienza" I Facoltà	40	10	60	
Roma "La Sapienza" II Facoltà		10	14	
Roma "Tor Vergata"	20	10		50
Roma Campus Bio Medico				
LAZIO	**60**	**30**	**74**	**50**
Genova	25	15		40
LIGURIA	**25**	**15**		**40**
Brescia		15		60
Varese " Insubria"				50
Milano	50	25	20	75
Milano Bicocca	25			
Milano Cattolica "S. Cuore"	10	10	30	
Milano S.Raffaele				
Pavia	15	15	15	30
LOMBARDIA	**100**	**65**	**65**	**215**
Politecnica delle Marche				40
MARCHE				**40**
Campobasso				
MOLISE				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"				
Torino I Facoltà	15			150
Torino II Facoltà		25		
PIEMONTE	**15**	**25**		**150**
Bari		42		40
Foggia				27
PUGLIA		**42**		**67**
Cagliari		15		
Sassari		9		
SARDEGNA		**24**		
Catania		10		
Messina	10			
Palermo		10		
SICILIA	**10**	**20**		
Firenze	10			80
Pisa	10	15	30	
Siena				
TOSCANA	**20**	**15**	**30**	**80**
Perugia				
UMBRIA				
Padova	12		15	38
Verona		10		
VENETO	**12**	**10**	**15**	**38**
Totale	**317**	**315**	**245**	**827**

Numero posti disponibili per studenti comuninitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art.26				
Professioni sanitarie tecniche (area tecnico-diagnostica) afferenti alla classe SNT/3				
Regioni / Atenei	***TECNICHE AUDIOMETRICHE***	***TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO***	***TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E***	***TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA***
Chieti		25	25	
L'Aquila		25	25	
ABRUZZO		**50**	**50**	
Catanzaro		20	10	10
CALABRIA		**20**	**10**	**10**
Napoli Federico II	10	36	55	10
Napoli Seconda Università		36	55	
CAMPANIA	**10**	**72**	**110**	**10**
Bologna		20	40	12
Ferrara		16	40	
Modena e Reg. Emilia		17	30	
Parma	10	17	23	
EMILIA ROMAGNA	**10**	**70**	**133**	**12**
Trieste		10	18	
Udine		10	30	10
FRIULI VENEZIA G.		**20**	**48**	**10**
Roma "La Sapienza" I Facoltà	15	200	175	12
Roma "La Sapienza" II Facoltà		24	48	
Roma "Tor Vergata"		45	35	10
Roma Campus Bio Medico			30	
LAZIO	**15**	**269**	**288**	**22**
Genova		35	50	
LIGURIA		**35**	**50**	
Brescia		35	35	
Varese " Insubria"		15	15	
Milano	20	50	60	10
Milano Bicocca		25	30	
Milano Cattolica "S. Cuore"		40	75	
Milano S.Raffaele				
Pavia		15	40	10
LOMBARDIA	**20**	**180**	**255**	**20**
Politecnica delle Marche		25	25	
MARCHE		**25**	**25**	
Campobasso				
MOLISE				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"		23	25	
Torino I Facoltà	10	63	68	10
Torino II Facoltà				
PIEMONTE	**10**	**86**	**93**	**10**
Bari	19	25	30	10
Foggia		25	40	
PUGLIA	**19**	**50**	**70**	**10**
Cagliari		15	20	
Sassari		20		10
SARDEGNA		**35**	**20**	**10**
Catania		25	15	10
Messina		50	30	10
Palermo		30	32	
SICILIA		**105**	**77**	**20**
Firenze	10	20	55	9
Pisa	10	20	30	10
Siena	10	20	15	
TOSCANA	**30**	**60**	**100**	**19**
Perugia		25	25	
UMBRIA		**25**	**25**	
Padova		30	69	8
Verona		45	43	
VENETO		**75**	**112**	**8**
Totale	**114**	**1.177**	**1.466**	**161**

Numero posti disponibili per studenti comuninitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art.26					
Professioni sanitarie tecniche (area tecnico-assistenziali) afferenti alla classe SNT/3					
Regioni / Atenei	***TECNICHE ORTOPEDICHE***	***TECNICHE AUDIOPROTESICHE***	***TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE***	***IGIENE DENTALE***	***DIETISTICA***
Chieti			10	10	10
L'Aquila				10	10
ABRUZZO			**10**	**20**	**20**
Catanzaro		10			10
CALABRIA		**10**			**10**
Napoli Federico II	10	10	20	10	20
Napoli Seconda Università				15	
CAMPANIA	**10**	**10**	**20**	**25**	**20**
Bologna	15			13	10
Ferrara		20		10	10
Modena e Reg. Emilia			10	10	10
Parma		10			
EMILIA ROMAGNA	**15**	**30**	**10**	**33**	**30**
Trieste				15	
Udine					
FRIULI VENEZIA G.				**15**	
Roma "La Sapienza" I Facoltà	20	15	15	45	15
Roma "La Sapienza" II Facoltà	12				
Roma "Tor Vergata"	10	10	10	20	15
Roma Campus Bio Medico					
LAZIO	**42**	**25**	**25**	**65**	**30**
Genova		15	10	30	20
LIGURIA		**15**	**10**	**30**	**20**
Brescia				15	10
Varese " Insubria"			10	20	
Milano	25	25	15	70	30
Milano Bicocca				25	
Milano Cattolica "S. Cuore"	10		30	20	20
Milano S.Raffaele				25	
Pavia	15		15	16	15
LOMBARDIA	**50**	**25**	**70**	**191**	**75**
Politecnica delle Marche				10	
MARCHE				**10**	
Campobasso					10
MOLISE					**10**
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"				20	
Torino I Facoltà		10		30	20
Torino II Facoltà					
PIEMONTE		**10**		**50**	**20**
Bari		21	20	25	18
Foggia					
PUGLIA		**21**	**20**	**25**	**18**
Cagliari				15	
Sassari		9		9	
SARDEGNA		**9**		**24**	
Catania		15	10		10
Messina		8		10	10
Palermo					10
SICILIA		**23**	**10**	**10**	**30**
Firenze	10	10		15	13
Pisa		34	10	15	12
Siena		20	10	10	12
TOSCANA	**10**	**64**	**20**	**40**	**37**
Perugia					25
UMBRIA					**25**
Padova		40		30	13
Verona			10	20	
VENETO		**40**	**10**	**50**	**13**
Totale	**127**	**282**	**205**	**588**	**358**

Numero posti disponibili per studenti comuninitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art.26		
Professioni sanitarie tecniche della prevenzione afferenti alla classe SNT/4		
Regioni / Atenei	***TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO***	***ASSISTENZA SANITARIA***
Chieti	28	35
L'Aquila	30	
ABRUZZO	**58**	**35**
Catanzaro		
CALABRIA		
Napoli Federico II	35	
Napoli Seconda Università		
CAMPANIA	**35**	
Bologna	30	
Ferrara		
Modena e Reg. Emilia		
Parma	29	
EMILIA ROMAGNA	**59**	
Trieste		
Udine	25	
FRIULI VENEZIA G.	**25**	
Roma "La Sapienza" I Facoltà	90	30
Roma "La Sapienza" II Facoltà	24	
Roma "Tor Vergata"	20	
Roma Campus Bio Medico		
LAZIO	**134**	**30**
Genova	20	10
LIGURIA	**20**	**10**
Brescia	20	50
Varese " Insubria"		
Milano	30	30
Milano Bicocca		
Milano Cattolica "S. Cuore"	50	
Milano S.Raffaele		
Pavia	20	
LOMBARDIA	**120**	**80**
Politecnica delle Marche	30	
MARCHE	**30**	
Campobasso	25	
MOLISE	**25**	
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"		
Torino I Facoltà	30	
Torino II Facoltà		
PIEMONTE	**30**	
Bari	71	20
Foggia		
PUGLIA	**71**	**20**
Cagliari	15	20
Sassari	10	
SARDEGNA	**25**	**20**
Catania		
Messina	45	
Palermo	25	
SICILIA	**70**	
Firenze	35	9
Pisa	40	
Siena	25	15
TOSCANA	**100**	**24**
Perugia	25	
UMBRIA	**25**	
Padova	36	40
Verona	20	
VENETO	**56**	**40**
Totale	**883**	**259**

10A09125

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca del decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 2010 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2000, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Sergio Romagnoli.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 161 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2002 - serie generale - pag. 71, rigo n. 19 (elenco Cavalieri nazionali del Ministero della difesa).

10A09201

Revoca del decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 2010 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2000, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al dott. Calisto Tanzi.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001 - serie generale - pag. 9, rigo n. 22 (elenco Cavalieri di Gran Croce nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

10A09202

Revoca del decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 2010 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1990, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al Ten. Col. Leonardo Cecca.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1991 - serie generale - pag. 29, rigo n. 3 (elenco Cavalieri nazionali del Ministero della difesa).

10A09203

Revoca del decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 2010 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2008, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al Mar. Capo Paolo Camarda.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 2009 - serie generale - pag. 51, rigo n. 16 (elenco Cavalieri nazionali del Ministero della difesa).

10A09204

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 luglio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2817
Yen	111,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,346
Corona danese	7,4519
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83945
Fiorino ungherese	284,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7088
Zloty polacco	4,0986
Nuovo leu romeno	4,2610
Corona svedese	9,4595
Franco svizzero	1,3440
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0135
Kuna croata	7,2380
Rublo russo	39,0437
Lira turca	1,9586
Dollaro australiano	1,4487
Real brasiliano	2,2691
Dollaro canadese	1,3284
Yuan cinese	8,6860
Dollaro di Hong Kong	9,9646
Rupia indonesiana	11613,14
Rupia indiana	60,4510
Won sudcoreano	1543,65
Peso messicano	16,3218
Ringgit malese	4,1225
Dollaro neozelandese	1,7831
Peso filippino	59,557
Dollaro di Singapore	1,7607
Baht tailandese	41,387
Rand sudafricano	9,6572

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A09371

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 luglio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2850
Yen	111,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,179
Corona danese	7,4519
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84280
Fiorino ungherese	283,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7089
Zloty polacco	4,0974
Nuovo leu romeno	4,2670
Corona svedese	9,4495
Franco svizzero	1,3418
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9750
Kuna croata	7,2485
Rublo russo	39,1355
Lira turca	1,9591
Dollaro australiano	1,4476
Real brasiliano	2,2765
Dollaro canadese	1,3388
Yuan cinese	8,7123
Dollaro di Hong Kong	9,9889
Rupia indonesiana	11634,64
Rupia indiana	60,5700
Won sudcoreano	1547,45
Peso messicano	16,4462
Ringgit malese	4,1204
Dollaro neozelandese	1,7835
Peso filippino	59,756
Dollaro di Singapore	1,7648
Baht tailandese	41,486
Rand sudafricano	9,6863

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A09372

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 luglio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2897
Yen	112,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,180
Corona danese	7,4520
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83720
Fiorino ungherese	287,17
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	4,0700
Nuovo leu romeno	4,2648
Corona svedese	9,4410
Franco svizzero	1,3488
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9660
Kuna croata	7,2450
Rublo russo	39,1430
Lira turca	1,9577
Dollaro australiano	1,4427
Real brasiliano	2,2686
Dollaro canadese	1,3386
Yuan cinese	8,7446
Dollaro di Hong Kong	10,0200
Rupia indonesiana	11668,20
Rupia indiana	60,5320
Won sudcoreano	1546,15
Peso messicano	16,4346
Ringgit malese	4,1238
Dollaro neozelandese	1,7741
Peso filippino	59,715
Dollaro di Singapore	1,7682
Baht tailandese	41,577
Rand sudafricano	9,5756

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A09373

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 luglio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2931
Yen	112,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,125
Corona danese	7,4526
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83425
Fiorino ungherese	287,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7088
Zloty polacco	4,0353
Nuovo leu romeno	4,2563
Corona svedese	9,4862
Franco svizzero	1,3574
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0020
Kuna croata	7,2430
Rublo russo	39,1850
Lira turca	1,9652
Dollaro australiano	1,4425
Real brasiliano	2,2881
Dollaro canadese	1,3395
Yuan cinese	8,7666
Dollaro di Hong Kong	10,0453
Rupia indonesiana	11679,47
Rupia indiana	60,8470
Won sudcoreano	1540,49
Peso messicano	16,4516
Ringgit malese	4,1347
Dollaro neozelandese	1,7756
Peso filippino	59,667
Dollaro di Singapore	1,7660
Baht tailandese	41,657
Rand sudafricano	9,5320

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A09374

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Endofer 20, 200 mg/ml»

Provvedimento n. 111 del 16 giugno 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ENDOFER 20, 200 mg/ml, soluzione iniettabile per suinetti e vitelli, nelle confezioni:
- flacone da 50 ml – A.I.C. n. 101700019
- flacone da 100 ml – A.I.C. n. 101700058

TITOLARE A.I.C.: FATRO S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (BO) – Via Emilia, 285 – codice fiscale n. 01125080372.
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:
Variazione Tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.
Variazione Tipo II: modifica della posologia limitatamente alla specie suinetti.
Modifica regime di dispensazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica, prot. Ministero della Salute n. 16755 del 12/08/2008 e successive integrazioni.

L'aggiornamento a tale dossier comporta le seguenti modifiche:

1) inserimento del periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario, pari a <u>28 giorni.</u>

Pertanto, la validità del medicinale veterinario sopracitato ora autorizzata è la seguente:
- Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.
  Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.
- Aggiunta nuove <u>confezioni in polietilene</u>, con i seguenti numeri di A.I.C.:
- flacone da 50 ml – A.I.C. n. 101700060
- flacone da 100 ml – A.I.C. n. 101700072

e aggiunta nuove <u>confezioni in polipropilene</u>, con i seguenti numeri di A.I.C.:
- flacone da 100 ml – A.I.C. n. 101700122
- flacone da 50 ml – A.I.C. n. 101700110

Si autorizza per il medicinale veterinario suddetto la variazione Tipo II concernente la modifica del punto 4.9 "Posologia e vie di somministrazione" del riassunto delle caratteristiche del prodotto, <u>limitatamente alla specie suinetti,</u> come di seguito indicato:

4.9 Posologia e vie di somministrazione:
"Suinetti: prevenzione dell'anemia: 1 ml per capo…
Terapia dell'anemia: 1 ml per capo….."

Si autorizza inoltre la modifica del regime di dispensazione da: "la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria" a: **"da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile".**

La validità delle nuove confezioni nei nuovi contenitori autorizzati rimane invariata.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO:
dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A09240

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Caninsulin» sospensione iniettabile per cani e gatti

Provvedimento n. 128 del 5 luglio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario "CANINSULIN" sospensione iniettabile per cani e gatti

Confezioni:
- 10 flaconi da 2,5 ml+100 siringhe tarate a 40 UI A.I.C. numero 100123037
- 1 flacone da 2,5 ml+25 siringhe tarate a 40 UI A.I.C. numero 100123049
- 1 flacone da 2,5 ml+10 siringhe tarate a 40 UI A.I.C. numero 100123052
- 10 flaconi da 2,5 ml+50 siringhe tarate a 40 UI A.I.C. numero 100123064

TITOLARE A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl con sede legale in Segrate (MI) Via F.lli Cervi snc – codice fiscale 01148870155

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO :
Variazione tipo IA n. B.II.b.2 b1- aggiunta sito rilascio lotti prodotto finito
Si autorizza l'aggiunta del sito di seguito indicato quale responsabile per il rilascio dei lotti del prodotto finito (escluso il controllo) :
Intervet Productions S.r.l. con sede in Aprilia (LT), Via Nettunense km. 20,300.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A09237

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Micotil 300» soluzione iniettabile

Provvedimento n. 129 del 5 luglio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario "MICOTIL 300" soluzione iniettabile
- flacone da 25 ml A.I.C. numero 101150023
- flacone da 50 ml A.I.C. numero 101150011
- flacone da 100 ml A.I.C. numero 101150035
- flacone da 250 ml A.I.C. numero 101150047

TITOLARE A.I.C:
Eli Lilly Italia SpA con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (FI), Via Gramsci 733 – codice fiscale 004226150488

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:
Modifica tempi di attesa bovini (carne e visceri) a seguito revisione (D.M. 4 marzo 2005)
Variazione tipo II – modifica tempi di attesa per il latte bovino
Variazione tipo II – introduzione validità dopo prima apertura
A seguito della procedura di revisione dei medicinali per uso veterinario (D.M. 4 marzo 2005) vengono modificati i tempi di attesa per **carne e visceri della specie bovina da 42 giorni a 70 giorni**.
Si autorizza la variazione relativa alla modifica dei tempi di attesa per il latte bovino **da** "**uso non consentito**" **a** "**uso non consentito per il consumo del latte delle bovine trattate se non sono trascorsi almeno 35 giorni (70 mungiture) all'ultima somministrazione**".
Si autorizza, inoltre, l'introduzione della validità dopo prima apertura del condizionamento primario pari a 28 giorni.
L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio,relativamente ai tempi di attesa per carne e visceri specie bovina, deve essere effettuato entro 60 giorni.
Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A09236

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Anprociclina 200»

Provvedimento n. 130 del 5 luglio 2010

Premiscela per alimenti medicamentosi "ANPROCICLINA 200"
Confezioni : - sacco da 10 kg A.I.C. numero 102777012
- sacco da 25 kg A.I.C. numero 102777024

TITOLARE A.I.C.: Chemifarma SpA con sede in Forlì, Via Don Eugenio Servadei 16 – codice fiscale 00659370407

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO :
Variazione tipo II – introduzione validità dopo prima apertura e dopo miscelazione
A seguito della procedura di revisione dei medicinali per uso veterinario (D.M. 4 marzo 2005) viene introdotta viene introdotta la validità dopo prima apertura del condizionamento primario pari a 2 mesi e, dopo miscelazione nel mangime, il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato
Al paragrafo **Speciali precauzioni per la conservazione** deve essere inserita la seguente frase "dopo prima apertura richiudere bene il sacchetto".
L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio,relativamente alla validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A09238

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fertagyl, 0,1 mg/ml»

Provvedimento n. 131 del 5 luglio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario FERTAGYL, 0,1 mg/ml soluzione iniettabile per bovine e coniglie, nelle confezioni:

- flacone da 5 ml – A.I.C. n. 101890010
- 10 flaconi da 5 ml – A.I.C. n. 101890034

TITOLARE A.I.C.: INTERVET INTERNATIONAL B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (MI) – via Fratelli Cervi snc – Centro Direzionale Milano Due – Palazzo Borromini – codice fiscale n. 01148870155.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:

Variazione Tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica (Vs. rif. n. 096/29REG/PBps) pervenuto in data 19/02/2009 e successive integrazioni, ad eccezione della specifica relativa alle sostanze correlate totali, al momento del rilascio del prodotto finito, che diventa pari al 6%.

L'aggiornamento a tale dossier comporta le seguenti modifiche:

1) Aggiornamento della composizione del prodotto finito: vengono menzionate le due sostanze utilizzate per la correzione del pH e viene specificata la tipologia di sale utilizzata del principio attivo.

La composizione ora autorizzata è la seguente - 1 ml di soluzione acquosa contiene:

Principio attivo:

Gonadorelina 0,1 mg

(come gonadorelina acetato)

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

2) Modifica della natura e composizione del confezionamento primario:

- da flacone in vetro di tipo II a flaconi in vetro di tipo I.

3) Diminuzione del periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita da 3 a 2 anni, se conservato ad una temperatura non superiore a 25°.

4) Inserimento del periodo di validità dopo prima apertura: 24 ore se conservato a 2-8°C.

Pertanto, la validità del medicinale veterinario sopracitato ora autorizzata è la seguente:

- Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.
  Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 24 ore, se conservato a 2-8°C.

I lotti già prodotti, per quanto concerne la riduzione della validità del prodotto finito, possono essere commercializzati fino a 24 mesi dalla data di produzione.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO:

dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A09239

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle modifiche allo Statuto di Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti

Con decreto interministeriale in data 13 luglio 2010. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche ed integrazioni agli articoli 27, comma 2 e 31, comma 1 dello Statuto, deliberate dal Comitato nazionale dei delegati nell'adunanza del 24, 25, 26 giugno e 22 luglio 2009, nel testo certificato ed attestato dall'atto 30 settembre 2009, repertorio n. 36612 del dott. Rita Maria Fiumara, notaio iscritta nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti dì Roma, Velletri e Civitavecchia, residente in Bracciano.

10A09241

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio volontario Lambrusco Mantovano Doc, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova»;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 20 e 21 aprile 2010 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Provincia di Mantova», secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "PROVINCIA DI MANTOVA"

Articolo 1

L'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2

L'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, dolce,amabile, novello e passito;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nello ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.

L' Indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta, Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenere, Chardonnay,Cortese, Corvina, Fortana, Garganega, Groppello gentile, Malvasia bianca, Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni**.**
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L' Indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specificazione del vitigno: "Cabernet", è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o congiuntamente per almeno l'85%**.**
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L' Indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specificazione del vitigno: "Lambrusco", è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Viadanese da soli o congiuntamente per almeno l'85%**.**
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L' Indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specificazione del vitigno: "Trebbiano", è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano,Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave da soli o congiuntamente per almeno l'85%**.**

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, , le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

L' Indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specificazione del vitigno: "Riesling", è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Riesling e Riesling italico da soli o congiuntamente per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.

I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specifica di un vitigno a bacca nera possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e passito.

Articolo 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" comprende l'intero territorio amministrativo della Provincia di Mantova.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", sia per le tipologie bianco, rosso e rosato che per le tipologie con indicazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 22 (limite già comprensivo dell'aumento del 20% di cui al D.M. 2 agosto 1996).

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
8,5% per i bianchi;
8,5% per i rosati;
8,5% per i rossi.
8,5% per i frizzanti
12% per i passiti

Articolo 5

La zona di vinificazione delle uve e dei mosti atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di vinificazione, è consentito che tale operazione sia effettuata nelle province confinanti alla zona delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino a eccezione della tipologia passito, per la quale non deve essere superiore al 45%.

L'appassimento delle uve sarà in pianta o in modo naturale in ambienti ventilati e/o condizionati**.**

Articolo 6

I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

"Provincia di Mantova " bianco 9,5%;
"Provincia di Mantova" rosso 9,5%;
"Provincia di Mantova" rosato 9,5%;
"Provincia di Mantova" novello anche con indicazione di vitigno 11%;
"Provincia di Mantova" frizzante, anche con indicazione di vitigno, 9,5%;
"Provincia di Mantova" passito, anche con indicazione di vitigno ,secondo la vigente normativa.

I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", con la specificazione del nome dei seguenti vitigni : Ancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Cortese, Corvina, Fortana, Garganega, Groppello gentile, Lambrusco (anche vinificato in bianco), Malvasia bianca, Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon, Trebbiano devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,5%.

Articolo 7

All'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
Per i vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, è consentita la chiusura con tappo a fungo, ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione.
L'indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli appositi schedari viticoli dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

10A09174

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-176) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.